



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**

*Direzione Centrale per i Servizi Elettorali*

---



Elezioni politiche

Pubblicazione n. 4

# **Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione**

istituiti presso l'ufficio centrale e  
gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero

## ATTENZIONE

DURANTE LO SCRUTINIO, L'ATTRIBUZIONE DI VOTO VALIDO DI PREFERENZA COMPORTA, IN OGNI CASO, NELLA STESSA SCHEDA L'ATTRIBUZIONE DI VOTO VALIDO PER LA LISTA D'APPARTENENZA DEL CANDIDATO (O DEI CANDIDATI) CUI È ATTRIBUITO IL VOTO DI PREFERENZA STESSO.

ALLA CONCLUSIONE DELLO SCRUTINIO, PRIMA DI CONSEGNARE TUTTI I PPLICHI E LE BUSTE AL DELEGATO DEL SINDACO, IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DOVRÁ COMPILARE IN OGNI SUA PARTE (OVVIAMENTE IN CONFORMITÁ ALLE RISULTANZE DEI VERBALI DEL SEGGIO) GLI APPOSITI MODELLI DI TRASMISSIONE DATI IN DOTAZIONE AL SEGGIO: TALI MODELLI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI AL DELEGATO DEL SINDACO, CHE NE VERIFICHERÁ LA CORRETTA E COMPLETA COMPILAZIONE. OVE TALI MODELLI NON SIANO COMPILATI IN OGNI LORO PARTE, IL PRESIDENTE, PRIMA DI ABBANDONARE LA SEDE, DOVRÁ ASSOLUTAMENTE PROVVEDERE AL RELATIVO COMPLETAMENTO.

Premessa .....	Pag. 9
Glossario .....	Pag. 13
Principali adempimenti dell'ufficio di sezione presso l'ufficio centrale e gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero .....	Pag. 15
Promemoria .....	Pag. 17

## **PARTE PRIMA**

### **L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE**

#### *Capitolo I*

##### La composizione dell'ufficio di sezione

1. Composizione dell'ufficio di sezione  
e validità delle sue operazioni .....Pag. 23
2. Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate.  
Sanzioni per gli inadempienti .....Pag. 24
3. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti  
dell'ufficio di sezione .....Pag. 24

#### *Capitolo II*

##### Il presidente dell'ufficio di sezione

4. Nomina del presidente dell'ufficio di sezione  
ed eventuale sostituzione del medesimo .....Pag. 25
5. Compiti del presidente dell'ufficio di sezione .....Pag. 25
6. Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione .....Pag. 26
7. Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione ...Pag. 26

#### *Capitolo III*

##### Il vicepresidente dell'ufficio di sezione

8. Nomina e funzione del vicepresidente .....Pag. 28

#### *Capitolo IV*

##### Gli scrutatori

9. Nomina degli scrutatori ed eventuale sostituzione  
dei medesimi .....Pag. 29
10. Compiti degli scrutatori .....Pag. 30
11. Potestà consultiva degli scrutatori .....Pag. 30
12. Potere di decisione degli scrutatori .....Pag. 30

### *Capitolo V*

#### Il segretario dell'ufficio di sezione

- 13. Nomina e funzioni del segretario dell'ufficio di sezione . . . . .Pag. 31
- 14. Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione . . . . .Pag. 31

### *Capitolo VI*

#### I rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione

- 15. Designazione dei rappresentanti presso la sezione . . . . .Pag. 34
- 16. Facoltà dei rappresentanti di lista presso la sezione . . . . .Pag. 34
- 17. Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti  
delle liste dei candidati presso la sezione . . . . .Pag. 35
- 18. Sanzioni per i rappresentanti di lista presso la sezione . . . . .Pag. 35

## **PARTE SECONDA**

### **ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

#### *Capitolo VII*

#### Attività preliminari alle operazioni di scrutinio

- 19. Presentazione del presidente all'ufficio centrale  
per la circoscrizione estero . . . . .Pag. 39
- 20. Consegna, al presidente dell'ufficio di sezione,  
degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni  
di scrutinio . . . . .Pag. 39
- 21. Costituzione dell'ufficio di sezione . . . . .Pag. 40
- 22. Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati  
presso la sezione.» . . . . .Pag. 41
- 23. Persone che possono entrare nella sala  
della sezione elettorale . . . . .Pag. 42
- 24. Ricognizione dell'arredamento della sala presso  
cui è costituito il seggio e del materiale occorrente  
per le operazioni della sezione  
da parte del presidente dell'ufficio . . . . .Pag. 42
- 25. Custodia della sala nella quale è ubicato il seggio elettorale . . . . .Pag. 44

#### *Capitolo VIII*

#### Le operazioni di riscontro da compiere prima dello scrutinio

- 26. Riscontri preliminari allo scrutinio . . . . .Pag. 46
- 27. Corpo elettorale assegnato alla sezione . . . . .Pag. 46

28. Accertamenti preliminari alle operazioni di scrutinio . . . . .	Pag. 47
29. Termine per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio . . . . .	Pag. 52
30. Ripartizione dei compiti tra i componenti del seggio per le operazioni di scrutinio . . . . .	Pag. 52

### *Capitolo IX*

#### Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio

31. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio . . .	Pag. 54
32. Sospensione delle operazioni di scrutinio eventualmente non completate entro le ore 14 del lunedì . . . . .	Pag. 54

### *Capitolo X*

#### Operazioni di scrutinio

33. Ordine di scrutinio . . . . .	Pag. 56
34. Inizio dello scrutinio . . . . .	Pag. 56
35. Spoglio e registrazione dei voti . . . . .	Pag. 56
36. Casi di nullità. - Schede bianche . . . . .	Pag. 58
37. Voti contestati . . . . .	Pag. 59
38. Voti di preferenza . . . . .	Pag. 60
38 bis Voti di preferenza dichiarati nulli . . . . .	Pag. 63
39. Voti di preferenza contestati . . . . .	Pag. 64
40. Operazioni di controllo dello spoglio . . . . .	Pag. 65
41. Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti . . . . .	Pag. 65
42. Risultato dello scrutinio — Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione . . . . .	Pag. 65
43. Rispondenza numerica delle schede spogliate, del numero dei votanti e del numero dei voti attribuiti a ciascuna lista . . . . .	Pag. 66
44. Invio dell'estratto del verbale delle operazioni della sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio . . . . .	Pag. 66
45. Formazione e spedizione del plico contenente l'elenco degli elettori assegnati alla sezione . . . . .	Pag. 67
46. Formazione e spedizione del plico contenente le schede annullate senza procedere allo scrutinio ed i tagliandi dei certificati elettorali . . . . .	Pag. 68
47. Eventuali proteste e reclami (art. 66 del testo unico n. 361/1957) . . . . .	Pag. 68
48. Chiusura del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione . - Formazione dei plichi contenenti i verbali e gli atti dello scrutinio . . . . .	Pag. 69

*Capitolo XI*  
Riconsegna del materiale

49. Persone incaricate di ritirare il materiale . . . . .	Pag. 71
50. Confezione del plico con il materiale da restituire . . . . .	Pag. 71

**PARTE TERZA**

**DISPOSIZIONI PENALI**

*Capitolo XII*  
Sanzioni penali

51. Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici di sezione . . . . .	Pag. 75
52. Sanzioni penali previste per coloro che turbino comunque le operazioni di scrutinio della sezione . . . . .	Pag. 75
53. Chi può promuovere l'azione penale . . . . .	Pag. 75

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE PER LE ELEZIONI POLITICHE  
CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Plichi da confezionare . . . . .	Pag. 79
----------------------------------	---------

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RELATIVE ALLE OPERAZIONI  
DEGLI UFFICI DI SEZIONE

<b>Costituzione della Repubblica Italiana</b> . . . . .	Pag. 87
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero . . . . .	Pag. 89
<b>Legge 27 dicembre 2001, n. 459.</b>	
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero . . . . .	Pag. 91
<b>Legge 27 maggio 2002, n. 104.</b>	
Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 . . . . .	Pag. 107
<b>Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.</b>	
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero . . . . .	Pag. 111

**Decreto 28 gennaio 2022**

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti  
nelle ripartizioni della circoscrizione Estero  
alla data del 31 dicembre 2021 .....Pag. 133

**Decreto 28 luglio 2022**

Suddivisione degli Stati e territori afferenti alla ripartizione  
Europa della circoscrizione Estero tra gli uffici decentrati  
di Milano, Bologna, e Firenze .....Pag. 139

II

NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n . 361.**

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme  
per la elezione della Camera dei Deputati (stralcio) .....Pag. 145

III

ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE

**Legge 13 marzo 1980, n. 70.**

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali  
e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione . .Pag. 167





## P R E M E S S A

*La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”, e il relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 – come modificati, da ultimo, dall’art. 7 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84 – disciplinano requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero che votano nella circoscrizione Estero, di cui all’art. 48, terzo comma, della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento la modalità del voto per corrispondenza per gli elettori residenti fuori del territorio nazionale.*

*Oltreché alla legge e al regolamento di esecuzione sopra indicati, bisognerà ovviamente fare riferimento al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, e al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.*

*La legge articola la circoscrizione Estero in quattro “ripartizioni”: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide (art. 6, comma 1).*

*Nell’ambito del procedimento delineato dalla citata normativa è prevista l’istituzione dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d’appello di Roma e degli uffici decentrati per la circoscrizione Estero presso le Corti d’appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli, entro tre giorni dalla data di convocazione dei comizi (art. 7 della legge n. 459/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 41/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 84/2022).*

*Presso i predetti uffici è costituito un seggio per un minimo di due-mila e un massimo di tremila elettori residenti all’estero che non abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia (e che siano residenti in Paesi in cui sia possibile votare per corrispondenza), con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti inviati dagli elettori (art.*

13 della legge n. 459/2001). Nell'elenco degli elettori all'estero sono compresi anche gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche che hanno presentato apposita domanda per il voto per posta all'estero (art. 4-bis della legge n. 459/2001, come inserito dall'art. 2, comma 37, della legge 6 maggio 2015, n. 52).

I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alla ripartizione America meridionale; a quelli costituiti presso l'ufficio decentrato di Napoli spetta lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e territori afferenti alla ripartizione America settentrionale e centrale e alla ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Infine, i seggi costituiti presso gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alla ripartizione Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia, in base alla suddivisione da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia (art. 7, comma 1-quinquies, della legge n. 459/2001, aggiunto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 41/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 84/2022). Per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 tale suddivisione è stata disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 2022, ex art. 7, comma 8, dell'anzidetto decreto-legge.

Ciascun seggio elettorale è competente per i voti provenienti da un'unica ripartizione. L'assegnazione dei plichi contenenti schede è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e dei singoli uffici decentrati (art. 13, comma 1, della legge n. 459/2001).

Per agevolare i compiti cui sono chiamati i predetti uffici di sezione in occasione delle operazioni concernenti lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori residenti nelle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero, sono state predisposte le unite istruzioni che potranno costituire un ausilio per tutti i componenti degli stessi uffici.

La presente pubblicazione contiene anche tre parti introduttive recanti:

a) un "glossario" dei termini con i quali, nella normativa di riferimento (legge n. 459/2001 e D.P.R. n. 104/2003), viene designato il procedimento elettorale inerente al voto per corrispondenza degli italiani residenti all'estero;

*b) una scheda riepilogativa dei principali adempimenti più ampiamente descritti nella successiva parte del volume;*

*c) importanti avvertenze per lo scrutinio.*

*Nel richiamare l'attenzione dei componenti dell'ufficio di sezione, e in particolare del presidente, in ordine al contenuto delle istruzioni, si formulano i seguenti suggerimenti volti ad evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'ufficio di sezione, che possano influire sulla stessa regolarità delle operazioni:*

*a) ogni paragrafo dei verbali dev'essere compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni normative che di queste costituiscono il fondamento;*

*b) i dati numerici da riportare nel verbale devono essere trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire all'ufficio centrale o all'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero per le operazioni di sua competenza;*

*c) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare all'ufficio centrale o all'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero devono essere inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.*

*Si confida che, con il supporto di tali istruzioni, tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con la massima regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.*

*Roma, 7 settembre 2022*



## GLOSSARIO

- a) **Plico:** sacco o pacco contenente le buste esterne;
- b) **Busta esterna:** busta grande destinata a contenere il tagliando elettorale e la busta piccola con le schede;
- c) **Busta interna:** busta piccola o seconda busta;
- d) **Elettore:** cittadino italiano residente all'estero o temporaneamente domiciliato all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche avente diritto al voto inserito negli elenchi o liste elettorali;
- e) **Votante:** elettore che ha espresso il voto;
- f) **Avente diritto al voto:** elettore;
- g) **Elenco:** lista;
- h) **Opzione:** scelta dell'elettore per l'esercizio del diritto di voto in Italia;
- i) **Scrutinio:** spoglio (esame e conteggio delle espressioni di voto);
- l) **Vidimazione:** firma;
- m) **Sigillare:** chiudere in maniera stabile, incollare;
- n) **Nullità:** va riferita solo all'invalidità di schede o voti nella fase dello spoglio;
- o) **Annullamento:** va riferito solo alle schede invalidate nella fase preliminare alle operazioni di scrutinio;
- p) **Seggio elettorale:** sezione elettorale; ufficio elettorale di sezione.



**PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO  
DI SEZIONE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE  
E GLI UFFICI DECENTRATI  
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

I seggi elettorali, costituiti presso l'ufficio centrale e gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero, provvedono esclusivamente alle operazioni di accertamento dei votanti e di scrutinio dei voti invitati dagli elettori all'estero.

**COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE**

Presidente, segretario e 4 scrutatori (di cui 1 con funzioni di vicepresidente).

È necessaria – dall'inizio delle operazioni di apertura dei plichi e fino alla chiusura dello scrutinio – la contemporanea presenza di 3 membri, tra cui il presidente, il vicepresidente e il segretario.

**SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE (per sopravvenuto impedimento)**

Prima della costituzione dell'ufficio, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Dopo l'insediamento, assume le funzioni il vicepresidente già scelto dal presidente.

**SOSTITUZIONE DEGLI SCRUTATORI**

Il presidente provvede chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti – aventi i requisiti di legge per la nomina a scrutatore – che non siano rappresentanti delle liste dei candidati.

**RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO I SEGGI**

Ciascuna lista può designare due rappresentanti di lista (effettivo e supplente) presso i seggi elettorali, nominati tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale.

**NELLE ORE ANTIMERDIANE DELLA DOMENICA GIORNO DI SCRUTINIO**

a) Il presidente del seggio deve presentarsi alla segreteria dell'ufficio

centrale o dell'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero per attendere agli adempimenti preliminari alle operazioni di scrutinio.

b) Il presidente riceve, tra l'altro, i plichi con le buste contenenti le schede, la lista degli elettori residenti all'estero, la lista degli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza e l'elenco degli ammessi al voto dal Consolato.

c) Compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, tra cui:

- 1) apertura delle buste esterne;
- 2) verifica che il numero riportato sul tagliando del certificato corrisponda a quello di un elettore assegnato al seggio;
- 3) inserimento delle buste interne nell'urna per ogni Consolato o Stato di competenza del seggio.

### **ORE 23 DELLA DOMENICA INIZIO SCRUTINIO**

Inizio delle operazioni di scrutinio alle ore 23 della domenica, contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi sul territorio nazionale.

### **ULTIMAZIONE DELLO SCRUTINIO**

Lo scrutinio proseguirà ininterrottamente per essere ultimato entro e non oltre le ore 14 del lunedì successivo a quello di votazione.



## PROMEMORIA

1) Le lettere **iniziali** nei numeri identificativi degli elettori sui tagliandi dei certificati indicano rispettivamente:

lettera I: elettore residente all'estero, inserito nell'elenco predisposto dal Ministero dell'interno (I come interno);

lettera T: elettore temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, inserito nel medesimo elenco predisposto dal Ministero dell'interno (T come temporaneo);

lettera E: elettore ammesso al voto per attestazione consolare inserito nell'apposito elenco aggiunto (E come Estero).

2) Sull'elenco degli elettori del Ministero dell'interno possono esserci dei **"salti"** nella progressione dei numeri identificativi degli elettori stessi, dovuti a cancellazioni di cittadini che hanno perso all'ultimo momento il diritto di voto.

3) Per ogni Consolato o Stato di competenza del seggio dal quale provenga un numero di **buste esterne pari o superiore a 20** si procede a scrutinio separato, con preventivo inserimento in urna separata delle relative buste interne, e successiva redazione di distinti verbali (modello n. 105/EP per il Consolato o Stato avente più elettori e modello n. 105/.../EP per ciascun altro Consolato o Stato per quanto riguarda il Senato; modello n. 103/EP per il Consolato o Stato avente più elettori e modello n. 103/.../EP per ciascun altro Consolato o Stato per quanto riguarda la Camera). Se il numero di **buste esterne** per uno o più Stati o Consolati **è inferiore a 20**, vedasi paragrafo 28, II, delle presenti istruzioni.

4) Se al seggio viene consegnato un plico contenente **schede votate da elettori della ripartizione assegnata al seggio**, ma **spedite da un Consolato di altra ripartizione** (è il caso, ad esempio, delle isole caraibiche come le Antille Olandesi o dell'Isola di Anguilla che è territorio del Regno Unito), queste verranno inserite, per il necessario scrutinio congiunto, nella stessa urna della capitale dello Stato di nazionalità (e, quindi, negli esempi sopra riportati, nell'urna di Amsterdam e, rispettivamente, di Londra).



## ATTENZIONE

DURANTE LO SCRUTINIO, L'ATTRIBUZIONE DI VOTO VALIDO DI PREFERENZA COMPORTA, IN OGNI CASO, NELLA STESSA SCHEDA L'ATTRIBUZIONE DI VOTO VALIDO PER LA LISTA D'APPARTENENZA DEL CANDIDATO (O DEI CANDIDATI) CUI È ATTRIBUITO IL VOTO DI PREFERENZA STESSO.

ALLA CONCLUSIONE DELLO SCRUTINIO, PRIMA DI CONSEGNARE TUTTI I PPLICHI E LE BUSTE AL DELEGATO DEL SINDACO, IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DOVRÁ COMPILARE IN OGNI SUA PARTE (OVVIAMENTE IN CONFORMITÁ ALLE RISULTANZE DEI VERBALI DEL SEGGIO) GLI APPOSITI MODELLI DI TRASMISSIONE DATI IN DOTAZIONE AL SEGGIO: TALI MODELLI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI AL DELEGATO DEL SINDACO, CHE NE VERIFICHERÁ LA CORRETTA E COMPLETA COMPILAZIONE. OVE TALI MODELLI NON SIANO COMPILATI IN OGNI LORO PARTE, IL PRESIDENTE, PRIMA DI ABBANDONARE LA SEDE, DOVRÁ ASSOLUTAMENTE PROVVEDERE AL RELATIVO COMPLETAMENTO.



PARTE PRIMA

**L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE**



## CAPITOLO I LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

### **1. – Composizione dell'ufficio di sezione e validità delle sue operazioni.**

Presso l'ufficio centrale e ciascuno degli uffici decentrati per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale, di norma, per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia (e che siano residenti in Paesi in cui sia possibile votare per corrispondenza), e temporaneamente all'estero che abbiano presentato apposita domanda ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge n. 459/2001, con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 104/2003, con provvedimento dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero – depositato per la visione degli interessati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia – vengono individuati gli uffici consolari o gli Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procederà allo scrutinio.

Ciascun seggio elettorale è composto da un presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30).

Per la validità delle operazioni dell'ufficio di sezione devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio stesso, tra i quali il presidente o il vicepresidente (art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361/1957 e art. 25 della legge n. 459/2001).

Tale disposizione va opportunamente coordinata con quelle relative allo scrutinio contenute nell'art. 14 della legge n. 459/2001.

In base a tali norme, allorché iniziano le operazioni di apertura dei plichi consegnati al seggio dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato

per la circoscrizione Estero e fino alla chiusura dello scrutinio, è necessaria la contemporanea presenza del presidente, del vicepresidente e del segretario, ai quali il menzionato art. 14 attribuisce specifiche competenze relative alle operazioni di scrutinio.

Nella dizione «operazioni» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 459/2001 e dell'art. 19, comma 3, terzo periodo, del D.P.R. n. 104/2003, ai componenti del seggio compete il compenso relativo alla consultazione politica in corso di svolgimento (vedi art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificato, da ultimo, dalla legge 16 aprile 2002, n. 62, riportata in appendice alle presenti istruzioni).

## **2. – Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate. Sanzioni per gli inadempienti.**

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 40, primo comma, del testo unico n. 361/1957 e art. 25 della legge n. 459/2001). L'art. 108 del testo unico n. 361/1957 stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio sono puniti con la multa da euro 309 a euro 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'ufficio prima che si siano concluse le sue operazioni.

## **3. – Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'ufficio di sezione.**

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione, compresi i rappresentanti delle liste dei candidati, sono considerati pubblici ufficiali per ogni effetto di legge (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361/1957).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361/1957).



## CAPITOLO II IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

### **4. – Nomina del presidente dell'ufficio di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo.**

Il presidente dell'ufficio di sezione è nominato dal presidente della Corte d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze o Napoli sulla base della richiesta formulata dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione in Italia (art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 104/2003, come modificato dall'art. 7, comma 6, lett. b), n. 3), del decreto-legge n. 41/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 84/2022). La nomina deve avvenire in tempo utile, in armonia con la tempistica delle fasi del procedimento elettorale per il voto all'estero.

Se la persona designata a presiedere un ufficio di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della Corte d'appello e il sindaco del Comune competente.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della Corte d'appello, assume la presidenza dell'ufficio di sezione il sindaco o un suo delegato (art. 35, quinto comma, del testo unico n. 361/1957).

Nei casi di assenza o di impedimento che sopraggiungano dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente, il quale viene scelto dallo stesso presidente (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 24/2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/2008; art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361/1957).

### **5. – Compiti del presidente dell'ufficio di sezione.**

Il presidente dell'ufficio di sezione compie tutte le operazioni coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001).

Con riserva di illustrare in seguito più nel dettaglio le singole operazioni alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare

subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

## **6. – Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione.**

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 66, primo comma, ed art. 71, primo comma, n. 1) del testo unico n. 361/1957).

La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Infatti il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di spoglio e di scrutinio è demandato agli organi parlamentari di convalida degli eletti. Le decisioni del presidente dell'ufficio di sezione relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall'ufficio centrale e dagli uffici decentrati per la circoscrizione Estero ai sensi dell'art. 76, primo comma, n. 2), del testo unico n. 361/1957.

A eccezione di tale attività di riesame, è vietato all'ufficio centrale o decentrato per la circoscrizione Estero deliberare o anche discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, variare i risultati dei verbali e occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza (art. 79 del testo unico n. 361/1957).

## **7. – Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione.**

Al presidente sono attribuiti i poteri di polizia dell'adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 44, primo comma, del testo unico n. 361/1957).

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala ove è costituito il seggio elettorale senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nei predetti locali o nelle immediate vicinanze,

gli ufficiali di polizia giudiziaria<sup>1</sup> possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza richiesta del presidente (art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361/1957).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361/1957).

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa – e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta – disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala ove si svolgono le operazioni anche prima che comincino le operazioni stesse (art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361/1957).

---

1 - L'art. 57 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è così formulato:

«Art. 57. – Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria – 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55»

### CAPITOLO III

## IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

### **8. – Nomina e funzioni del vicepresidente.**

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale ha affidato le funzioni di vicepresidente, oltre che dal segretario (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001).

Le funzioni di vicepresidente vengono assunte, a scelta del presidente, da uno degli scrutatori che compongono l'ufficio elettorale (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001).

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361/1957). Durante lo scrutinio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; dopo aver aperto ogni busta, il vicepresidente imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio.

Il presidente ed il vicepresidente devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni del seggio insieme al segretario, allorché iniziano le operazioni di apertura dei plichi e fino alla conclusione dello scrutinio (art. 14, comma 3, della legge n. 459/2001).

## CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

### **9. – Nomina degli scrutatori ed eventuale sostituzione dei medesimi.**

Gli scrutatori sono nominati dalle Commissioni elettorali comunali di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli in un'apposita riunione successiva rispetto a quella già svolta nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno precedenti quello della votazione per la nomina degli scrutatori destinati ai seggi da costituire per il voto in Italia.

Al relativo adempimento le suddette Commissioni elettorali sono tenute a provvedere «*in tempo utile*», sulla base della richiesta che sarà formulata, entro il quindicesimo giorno precedente la data di votazione in Italia, dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero (art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 104/2003).

Al fine di assicurare la tempestività della nomina degli scrutatori e la conseguente notifica dei medesimi provvedimenti agli interessati, in considerazione della serrata tempistica cui è improntato il procedimento elettorale per il voto all'estero, si ravvisa l'opportunità che la convocazione della riunione venga fissata alla prima data utile in armonia con quella della relativa richiesta, possibilmente il 14° giorno antecedente quello della votazione in Italia.

Come già sopra anticipato, quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione ovvero ne sia mancata la nomina, il presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti di liste di candidati e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del testo unico n. 361/1957 (art. 41, secondo comma, del testo unico anzidetto).

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni inerenti la fase dello scrutinio, si deve ritenere che la composizione dell'ufficio di sezione debba restare invariata rispetto a quella dell'inizio delle operazioni, anche se successivamente alla costituzione del seggio si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che sono state sostituite perché assenti.

Se peraltro nel corso delle operazioni manchino, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che abbiano svolto le funzioni di presidente o di scrutatore per l'assenza dei designati, e se invece siano presenti questi ultimi, può ammettersi che essi assumano l'ufficio senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, se neppure costoro si trovino presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente provvederà a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

#### **10. – Compiti degli scrutatori.**

Gli scrutatori compiono gli atti che saranno illustrati in seguito; essi debbono provvedere anche a recapitare dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

#### **11. – Potestà consultiva degli scrutatori.**

Gli scrutatori danno parere al presidente dell'ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori dev'essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sui reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n. 361/1957).

#### **12. – Potere di decisione degli scrutatori.**

Gli scrutatori, nelle operazioni dell'ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala ove si svolgono le operazioni elettorali, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361/1957).

## CAPITO V IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

### **13. – Nomina e funzioni del segretario dell'ufficio di sezione.**

Le funzioni di segretario vengono assunte da un elettore in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado scelto dal presidente prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001).

Il segretario coadiuva il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli enuncia a voce alta i voti espressi e ne prende nota nelle relative tabelle di scrutinio, registrandoli insieme con gli scrutatori; pone le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione; provvede alla compilazione dei verbali e dei relativi estratti, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali stessi o con le liste della votazione.

### **14. – Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.**

Le operazioni che si svolgono presso gli uffici di sezione costituiscono la base di tutto il procedimento per il voto della circoscrizione Estero.

Poiché, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero esegue le operazioni di propria competenza, è assolutamente necessario che delle operazioni delle sezioni venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.

Per tali delicati adempimenti è stata predisposta un'apposita modulistica (modello n. 105/EP e, ove se ne presenti la necessità secondo quanto appresso specificato, modello n. 105/.../EP, per il Senato; modello n. 103/EP ed eventualmente, all'occorrenza, anche modello 103/.../EP per la Camera), che agevolerà il lavoro dei presidenti e dei segretari dei seggi.

In proposito, giova premettere che ad ogni seggio possono essere attribuite solo le buste contenenti schede votate da elettori di un'unica ripartizione elettorale estera (art. 14, comma 3, lett. b), della legge n. 459/2001 e art. 19, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 104/2003). Inoltre, il citato art. 19, comma 2, secondo periodo, del

D.P.R. n. 104/2003 prevede che il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero individui previamente gli uffici consolari o Stati di accreditamento secondario in relazione ai quali ciascun seggio è competente per lo scrutinio.

È possibile che ad un unico seggio vengano assegnati plichi provenienti da più uffici consolari, anche di diversi Stati (inclusi gli Stati di accreditamento secondario): si definiscono Stati di accreditamento secondario quegli Stati in cui non è presente alcun Consolato italiano, ma i nostri connazionali vengono "gestiti" amministrativamente dal Consolato ubicato in uno Stato vicino.

**VERIFICANDOSI TALE IPOTESI DI ASSEGNAZIONE DI PLICHI PROVENIENTI DA PIÙ UFFICI CONSOLARI O STATI DI ACCREDITAMENTO SECONDARIO, IL SEGGIO PROCEDERÀ AD OPERAZIONI DI SPOGLIO SEPARATE E ALLA REDAZIONE DI DISTINTI VERBALI CON RIFERIMENTO A CIASCUNO DEGLI UFFICI CONSOLARI O STATI DI ACCREDITAMENTO SECONDARIO DI ASSEGNAZIONE (MODELLO N. 105/.../EP PER IL SENATO E MODELLO N. 103/.../EP PER LA CAMERA).**

I modelli n. 105/EP e n. 103/EP devono essere utilizzati per il Consolato o Stato di accreditamento secondario che ha il maggior numero di elettori, il quale dev'essere scrutinato per primo; per ciascuno degli altri Consolati o Stati vanno utilizzati i modelli n. 105/.../EP e n. 103/.../EP, che saranno numerati in ordine progressivo a cura del presidente o del segretario del seggio, a seconda del corrispondente numero di operazioni di spoglio separate (ad esempio, se il seggio scruta, oltre al Consolato o Stato con il maggior numero di elettori, le schede provenienti da altri tre consolati o Stati, dovranno essere utilizzati tre esemplari dei suddetti modelli n. 105/...EP per il Senato e n. 103/.../EP per la Camera, che assumeranno, rispettivamente, la numerazione n. 105/1/EP, n. 105/2/EP, n. 105/3/EP per il Senato e n. 103/1/EP, n. 103/2/EP, n. 103/3/EP per la Camera).

Può anche verificarsi l'ipotesi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, terzo periodo, del D.P.R. n. 104/2003, che ad un seggio venga assegnata solo una parte degli elettori di un Consolato (ipotesi che si verifica ordinariamente per i consolati aventi più di tremila elettori).

Nei modelli anzidetti, che devono essere compilati in doppio esemplare, è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'ufficio di sezione, dall'insediamento del



seggio sino allo scioglimento dell'adunanza, e sono stati previsti casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi durante lo scrutinio.

Nel compilare ciascun verbale è necessario curare l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio relativo a ciascuna lista e ai voti di preferenza di ciascun candidato sia per il Senato sia per la Camera, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi e tra i due esemplari dei verbali, nonché tra questi e i relativi estratti (modelli n. 106/EP per il Senato e n. 104/EP per la Camera).

Nei verbali dovrà prendersi nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Ovviamente, anche nel caso di operazioni di spoglio separate, oltre ai verbali, dovranno essere compilati esemplari corrispondenti e distinti dei relativi estratti in unico esemplare per il Consolato o Stato con il maggior numero di elettori: modelli n. 106/EP per il Senato e n. 104/EP per la Camera; per ciascuno degli altri consolati o Stati: modelli n. 106/.../EP per il Senato e n. 104/.../EP per la Camera. Quindi, facendo riferimento all'esempio sopra indicato per i verbali, si avranno tre esemplari del modello n. 106/.../EP (con la numerazione n. 106/1/EP; n. 106/2/EP; n. 106/3/EP) e tre esemplari del modello n. 104/.../EP (con la numerazione n.104/1/EP; n. 104/2/EP; n. 104/3/EP).

Della regolare compilazione dei verbali – **che devono recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione nonché il bollo della sezione** – e della raccolta degli atti e documenti da allegare ai verbali stessi, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio, i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 104 del testo unico n. 361/1957.

## CAPITOLO VI

### I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO LA SEZIONE

#### **15. – Designazione dei rappresentanti presso la sezione.**

I delegati di ciascuna lista hanno facoltà di designare due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione (art. 13 del D.P.R. n. 104/2003 ed art. 20 del testo unico n. 361/1957).

I rappresentanti designati presso i predetti seggi possono essere elettori della circoscrizione Estero o elettori del territorio nazionale (art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 104/2003).

Le designazioni devono essere presentate, entro le ore 12 del giorno che precede l'inizio dello scrutinio, alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La stessa Cancelleria cura la trasmissione degli atti di designazione all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, che li trasmetterà, a sua volta, ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio nonché agli uffici decentrati per la comunicazione ai presidenti dei seggi costituiti presso tali ultimi uffici (art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 104/2003).

Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, provvedono i delegati delle liste dei candidati o persone da essi autorizzate in forma autentica (art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 104/2003 e art. 25 del testo unico n. 361/1957).

#### **16. – Facoltà dei rappresentanti di lista presso la sezione.**

I rappresentanti delle liste dei candidati presso i seggi:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio di sezione, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni (art. 26, primo comma, del testo unico n. 361/1957);

b) possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni (art. 26, primo comma, del testo unico n. 361/1957);

c) possono apporre la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti dello scrutinio (artt. 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, del testo unico n. 361/1957).

I rappresentanti, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista che rappresentano.

I presidenti di seggio vorranno fare in modo che – **compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni** – i rappresentanti possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

#### **17. – Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.**

I rappresentanti delle liste dei candidati, come accennato nel paragrafo 3, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361/1957).

Per i reati commessi in danno di essi si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361/1957).

#### **18. – Sanzioni per i rappresentanti di lista presso la sezione.**

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti di lista che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni (art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361/1957).

I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 (art. 104, sesto comma, del testo unico n. 361/1957).



PARTE SECONDA

**ATTIVITÀ PRELIMINARI  
ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**



## CAPITOLO VII ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

### **19. – Presentazione del presidente all’ufficio centrale o all’ufficio decentrato per la circoscrizione Estero.**

È necessario che il presidente del seggio si rechi tempestivamente presso l’ufficio centrale o l’ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, presentandosi all’ufficio di segreteria alle nelle ore antimeridiane della domenica, giorno dell’insediamento del seggio, affinché possa attendere con tempestività agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

### **20. – Consegna, al presidente dell’ufficio di sezione, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di scrutinio.**

I. – Il presidente del seggio<sup>2</sup>, a norma dell’art. 19, comma 6, del D.P.R. n. 104/2003, nelle ore antimeridiane della domenica, giorno previsto per lo scrutinio, ha l’obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell’ufficio della sezione, dal presidente dell’ufficio centrale o dell’ufficio decentrato per la circoscrizione Estero o da un suo delegato, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare:

1) gli atti relativi alle designazioni presso la sezione dei rappresentanti delle liste dei candidati che siano state presentate entro le ore 12:00 del giorno antecedente l’inizio dello scrutinio alla cancelleria della Corte d’appello di Roma;

2) una copia autenticata – dal presidente dell’ufficio centrale o dal

---

2 - Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un’unica ripartizione di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 459/2001, come previsto dall’art. 13, comma 1, della legge medesima, e per i plichi assegnati dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero, in base al provvedimento di individuazione della competenza di ciascun seggio – depositato per la visione degli interessati presso la cancelleria della Corte d’appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia – ai sensi dell’art. 19, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 104/2003.

presidente dell'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero – dell'elenco degli elettori degli uffici consolari e degli Stati di accreditamento secondario assegnati al seggio: tale elenco è predisposto dal Ministero dell'interno;

3) copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare inviato dal Consolato stesso;

4) i plichi con le buste contenenti schede con l'espressione di voto degli elettori, recanti l'indicazione dello Stato e del Consolato di provenienza;

5) una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di accreditamento secondario e per ciascun plico, del numero di buste contenenti schede consegnate al seggio.

Il presidente del seggio riceverà nelle medesime ore da parte del competente Comune, e quindi da parte del sindaco o da un suo delegato:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) l'estratto del verbale della deliberazione relativa alla nomina degli scrutatori;

3) un'urna nella quale dovranno essere inserite le buste recanti le schede votate, in ragione di una per ogni Consolato o Stato di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente (Stato di accreditamento secondario), più un numero sufficiente di urne di scorta;

4) le scatole, in numero congruo (in ragione di una per ogni Consolato o Stato di accreditamento secondario), destinate a contenere le schede scrutinate, più un numero sufficiente di scatole di scorta;

5) il pacco contenente le pubblicazioni, gli stampati ed il restante materiale necessario per le operazioni di scrutinio.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale (unico modello, n. 101/EP), in due esemplari dei quali uno sarà trattenuto dal presidente mentre l'altro sarà consegnato al segretario dell'ufficio centrale o dell'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero.

## **21. – Costituzione dell'ufficio di sezione.**

Nelle ore antimeridiane del giorno di domenica previsto per lo scrutinio, il presidente costituisce l'ufficio di sezione chiamando a farne parte, in base all'estratto del verbale indicato nell'art. 19, comma 6, del



D.P.R. n. 104/2003, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale, nonché il segretario da lui già scelto precedentemente.

Il presidente sceglie quindi lo scrutatore al quale affidare le funzioni di vicepresidente (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001).

Se gli scrutatori non siano presenti o se la loro nomina non sia avvenuta, il presidente, a norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 361/1957, lo sostituisce nel modo indicato nel paragrafo 9.

L'art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361/1957 stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Tale disposizione, come già evidenziato al paragrafo 1 del capitolo 1, va opportunamente coordinata con quella contenuta nell'art. 14 della legge n. 459/2001 che attribuisce specifiche competenze al presidente, al vicepresidente e al segretario dal momento dell'apertura dei plichi assegnati dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e fino alla conclusione dello scrutinio.

Pertanto, per la validità delle predette operazioni è necessaria sempre la presenza, oltre che del presidente, degli altri due componenti incaricati di svolgere le funzioni di vicepresidente e di segretario.

Alla luce di quanto esposto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del testo unico anzidetto, poiché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'ufficio di sezione dovrà essere costituito ed iniziare le sue operazioni quando sono presenti, oltre al presidente, almeno due componenti in grado di svolgere le citate funzioni di vicepresidente e di segretario.

Il presidente dovrà procedere, appena possibile, ad integrare l'ufficio di sezione ammettendo gli scrutatori qualora si presentino prima di essere stati sostituiti o sostituendoli con le modalità del predetto art. 41.

## **22. – Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.**

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni dell'ufficio i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione sulla base delle

designazioni consegnategli dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato (paragrafo 20).

Il presidente si accerta della loro identità e della regolarità della designazione che dev'essere stata effettuata a norma dell'art. 25 del testo unico n. 361/1957 e dell'art. 13, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 104/2003, disponendo, qualora non ricorrano le condizioni indicate nei citati articoli di legge, la non ammissione delle persone designate ad assistere alle operazioni dell'ufficio di sezione.

Poiché la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo che l'ufficio di sezione si sia costituito o durante le operazioni stesse, purché comunque la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al predetto art. 13: in tal caso dovrà farsene menzione nei verbali.

### **23. – Persone che possono entrare nella sala della sezione elettorale.**

Alle operazioni di scrutinio possono assistere, oltre ai rappresentanti delle liste dei candidati di cui al precedente paragrafo, anche gli elettori della sezione.

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante quelle di scrutinio possono entrare nella sala, anche senza richiesta del presidente, altresì:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini (art. 44, terzo comma, del testo unico n. 361/1957);

2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361/1957);

3) tutte quelle persone, infine, che debbano svolgere incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

### **24. – Ricognizione dell'arredamento della sala presso cui è costituito il seggio e del materiale occorrente per le operazioni della sezione da parte del presidente dell'ufficio.**

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di sezione, il presidente del

seggio deve compiere un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala nella quale è stato allestito il seggio, per poter far eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare egli dovrà accertare:

a) Tavolo dell'ufficio di sezione. Il tavolo dell'ufficio di sezione deve essere collocato in modo che i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione possano girarvi intorno per assistere allo scrutinio;

b) Urna nella quale dovranno essere inserite – prima dello scrutinio – le buste recanti le schede votate. Le urne assegnate sono in ragione di una per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario assegnato al seggio. Infatti, nel caso in cui al seggio venissero consegnati plichi provenienti da più consolati o Stati di accreditamento secondario, lo stesso sarà dotato di un corrispondente numero di urne per consentire l'inserimento delle buste recanti le schede votate, in maniera distinta per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario. Qualora l'urna non sia sufficiente a contenere tutte le buste contenenti schede provenienti dal medesimo Consolato o Stato di accreditamento secondario, dovrà essere utilizzata un'urna – o più urne – di scorta. Le urne devono essere collocate sul tavolo in maniera da essere sempre visibili a tutti (art. 42, quarto comma, del testo unico n. 361/1957) e, nel caso in cui al seggio siano assegnati plichi provenienti da più consolati o Stati di accreditamento secondario, le urne devono recare dei cartelli indicatori del Consolato o Stato a cui si riferiscono. Sarà opportuno che il presidente accerti preventivamente il regolare funzionamento delle urne e che il Comune abbia fornito quanto occorra per la loro sigillatura e chiusura.

c) Scatole nelle quali conservare le schede scrutinate (per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario). Le scatole saranno una per il Senato e una per la Camera per ogni Consolato o Stato di accreditamento secondario di assegnazione al seggio (più congrua scorta) {in pratica il numero delle scatole sarà pari al numero dei consolati o Stati di accreditamento secondario moltiplicato per due (Senato e Camera), più la scorta}. Ogni scatola deve recare una scritta, a grandi lettere, che indichi la denominazione dell'ufficio consolare o Stato di accreditamento secondario, nonché il riferimento al ramo del Parlamento cui la votazione si riferisce (Senato o Camera).

d) Disposizione delle scatole della sezione. Le scatole (che potrebbero anche avere lo stesso formato delle urne) saranno disposte,

ove possibile, sul tavolo o, comunque, nel modo ritenuto più opportuno dal presidente per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio ed in maniera da essere sempre visibili a tutti.

e) Contenitore sigillato contenente il timbro della sezione. Ad ogni ufficio di sezione viene assegnato un timbro recante un determinato numero. Tale timbro è contenuto in un plico sigillato consegnato al presidente prima della costituzione del seggio, insieme con l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori e con gli stampati e il materiale occorrente per le operazioni. Al momento della ricognizione dell'arredamento del seggio e del materiale assegnato al seggio per le operazioni elettorali, il presidente fa constare ai componenti del seggio l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e fa prendere nota, nel verbale, del numero che reca il bollo stesso (art. 45, quarto comma, del testo unico n. 361/1957). Un fac-simile del bollo della sezione è riportato nella tabella D allegata al testo unico n. 361/1957. Il bollo viene usato sia per timbrare i verbali e gli atti del seggio, nell'apposito spazio, sia per le sigillature dell'urna.

Il bollo della sezione viene altresì impresso sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio, appena aperta la busta che la contiene.

f) Materiale occorrente per le operazioni di scrutinio. Il seggio deve essere dotato di tutto il materiale (oggetti e carta) occorrente per le operazioni di scrutinio indicate nel relativo verbale (modello n. 101/EP) nonché dell'altro materiale (carta crespata, ecc.) occorrente per le attività del seggio medesimo.

g) Illuminazione della sala destinata ad ufficio di sezione. Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala presso cui è costituito il seggio elettorale. Le operazioni di scrutinio infatti inizieranno alle ore 23 e si protrarranno quindi nelle ore notturne; pertanto è necessario che la sala della sezione sia sufficientemente illuminata. Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

## **25. – Custodia della sala nella quale è ubicato il seggio elettorale.**

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

Egli deve, perciò, disporre un'opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Qualora le sezioni costituite per lo scrutinio dei voti della circoscrizione Estero siano ubicate nello stesso edificio, i presidenti dei diversi uffici di sezione potranno disporre un servizio di vigilanza collettivo.

## CAPITOLO VIII

### LE OPERAZIONI DI RISCANTRO DA COMPIERE PRIMA DELLO SCRUTINIO

#### **26. – Riscanti preliminari allo scrutinio.**

Una volta costituito il seggio elettorale e prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario, compie una serie di attività e di riscanti preliminari allo scrutinio stesso seguendo in maniera rigorosa l'ordine indicato nell'art. 14, comma 3, lett. a), b) e c), della legge n. 459/2001 e secondo le ulteriori prescrizioni contenute nell'art. 19, commi 8, 9, 10, 11 e 12, del D.P.R. n. 104/2003.

#### **27. – Corpo elettorale assegnato alla sezione.**

Peraltro, per quanto concerne gli uffici di sezione della circoscrizione Estero giova ricordare che:

a) i seggi elettorali vengono costituiti per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori della medesima ripartizione (tale limite potrebbe essere considerato tendenziale dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, anche in considerazione del numero variabile di ammessi al voto all'ultimo momento dal Consolato);

b) ove un ufficio consolare abbia più di tremila elettori, tali elettori saranno in linea di massima ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per una porzione di voti. In tal caso ad ogni singolo seggio sarà assegnata una quota di elettori non inferiore a cento, al fine di evitare la riconoscibilità del voto (art. 19, comma 2, terzo periodo, del D.P.R. n. 104/2003, prevenendo, in tal modo, il rischio di dover immettere le schede stesse in un'altra urna, ai sensi dell'art. 19, comma 10, dell'anzidetto D.P.R.);

c) a un seggio possono essere assegnati elettori provenienti da più uffici consolari o da più Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente;

d) ad una sola sezione, con esclusione di altre, possono essere assegnati tutti gli elettori di un Consolato.

A ciascun seggio sarà fornito l'elenco generale di tutti gli elettori del Consolato o dei consolati o degli Stati di accreditamento secondario

di assegnazione, oltre l'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto per attestazione del Console.

L'elenco completo di tutti gli elettori del Consolato o Stato di accreditamento secondario viene necessariamente consegnato anche a ciascun seggio di cui alla lett. b) (art. 19, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 104/2003).

Tutto ciò premesso, deve sottolinearsi che la verifica del numero degli elettori della sezione consentirà di stabilire l'ordine di scrutinio da seguire nel caso che ad una sezione siano assegnate schede provenienti da più consolati o più Stati di accreditamento secondario.

Il numero degli elettori per ciascun Consolato è dato dal numero degli elettori iscritti nell'elenco predisposto dal Ministero dell'interno ed autenticato dal presidente dell'ufficio centrale o dell'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, risultante dall'attestazione apposta in calce all'elenco stesso, più il numero degli elettori ammessi al voto per attestazione del Console e iscritti nell'apposito elenco aggiunto inviato dal Console stesso.

Pertanto, il presidente verifica in primo luogo che siano stati forniti gli elenchi di cui sopra relativamente a ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario. Quindi, sulla scorta di tali elenchi, e facendo esclusivo riferimento ad essi, procederà ad attestare, distintamente per ciascun Consolato o Stato, il numero complessivo di elettori assegnati alla sezione.

## **28. – Accertamenti preliminari alle operazioni di scrutinio.**

Vengono quindi posti in essere dal presidente una serie di ulteriori accertamenti volti a garantire la regolarità dello scrutinio. Gli accertamenti eseguiti vengono fatti constare ai componenti del seggio e annotati nel verbale, negli appositi spazi.

### **I. – Verifica e sigillatura relative alle urne predisposte per contenere le buste interne (art. 19, comma 6, del D.P.R. n. 104/2003)**

Il presidente procede a verificare le urne assegnate al seggio destinate a ricevere le buste interne contenenti l'espressione di voto.

Come accennato al paragrafo precedente, per l'eventualità in cui al seggio siano assegnati plichi provenienti da più uffici consolari, lo stesso seggio è dotato di un'urna per ogni ufficio consolare. Infatti, le

schede provenienti da ciascun Consolato verranno inserite nella rispettiva urna al fine di procedere successivamente e separatamente per ogni Consolato sia alle operazioni di spoglio delle schede sia alle relative verbalizzazioni.

La medesima disposizione si applica anche per i plichi relativi a Stati di accreditamento secondario.

Preliminarmente il presidente verifica che le urne bianche di cartone, assegnate in numero congruo per lo scrutinio, e con un'adeguata scorta, siano vuote; quindi provvede alla sigillatura con nastro adesivo crespato sia dei bordi della base sia di quelli della parte superiore di ciascuna urna, apponendo apposito cartello indicatore riportante il Consolato o lo Stato di accreditamento secondario di provenienza delle schede votate.

**II. – Il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi contenenti le buste esterne consegnate al seggio (art. 14, comma 3, della legge n. 459/2001) ed effettua le seguenti attività preordinate alla successiva fase dello scrutinio:**

- accerta che il numero delle buste esterne ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista ricevuta dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero insieme alle buste medesime con riferimento a ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario assegnato a quel seggio (art. 14, comma 3, lett. a), della legge n. 459/2001), facendo constare a verbale eventuali difformità;

- per far ciò, il presidente procede a contare materialmente il numero delle buste esterne assegnate alla sezione provenienti da ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario, indicando nel verbale il dato riferito a ciascuno dei medesimi Consolati o Stati;

- nel compiere la predetta operazione, il presidente potrebbe riscontrare che, tra le buste esterne assegnate alla sezione, quelle provenienti da uno o più consolati o Stati di accreditamento secondario sono in **numero inferiore a 20**. Il legislatore individua in tale fattispecie la possibilità che venga vulnerato il principio di salvaguardia della segretezza del voto e, pertanto, **fa obbligo al presidente di immettere tali buste interne nell'urna destinata a contenere le schede votate relative ad un altro Consolato del medesimo Stato, ove possibile, o di uno Stato confinante, ovvero dello Stato che risulta essere**



**geograficamente più vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio** (art. 19, comma 10 del D.P.R. n. 104/2003). Ove si verifici tale fattispecie, il presidente procederà in questa fase, ed in base ai criteri dettati dalla suddetta disposizione, ad individuare il Consolato o lo Stato di accreditamento secondario nella cui urna saranno aggiunte le citate buste inferiori a 20.

Tali operazioni devono essere dettagliatamente riportate nei rispettivi verbali, specificando il numero delle buste interne inserite in urna di altro Consolato o Stato di accreditamento secondario ed indicando espressamente la denominazione del suddetto Consolato o Stato “ricevente”.

**III.** – In ogni caso, in tale fase il presidente deve contestualmente accertare che le buste ricevute contengano schede votate da elettori di un'unica ripartizione elettorale estera (art. 14, comma 3, lett. b), della legge n. 459/2001).

**IV. – Apertura delle buste esterne di ciascun elettore (art. 14, comma 3, lett. c), della legge n. 459/2001)**

Effettuato il riscontro delle buste pervenute e la corrispondenza dei dati riportati nella relativa lista pervenuta dall'ufficio centrale o decentrato per la circoscrizione Estero, il presidente provvede ad aprire le medesime buste sigillate e consegnate al seggio contestualmente verificando una serie di dati, nell'ordine indicato dalla legge, volti ad accertare che dal contenuto delle buste non si evincano elementi che determinino l'annullamento della scheda o schede votata/e. In particolare egli accerta:

- che nella busta sia contenuto il tagliando del certificato elettorale (o il certificato elettorale stesso) di un solo elettore: tale tagliando comprova l'esercizio del diritto di voto da parte di un cittadino avente diritto al voto; a tal fine, verifica che il numero riportato sul tagliando corrisponda a quello di un elettore assegnato al seggio;

- che vi sia contenuta anche la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o le schede votata/e;

- che il tagliando incluso nella busta appartenga ad un elettore incluso nell'elenco degli elettori all'estero ricevuto dall'ufficio centrale o decentrato per la circoscrizione Estero ovvero sia stato inserito nella lista aggiunta degli elettori ammessi al voto per attestazione del Con-

sole.

Di volta in volta uno scrutatore, fatto salvo quanto previsto al successivo punto V, procederà a spuntare la posizione dell'elettore dal relativo elenco apponendo la firma accanto al nome dell'elettore (art. 58, quinto comma, del testo unico n. 361/1957). Tale riscontro è necessario per accertare che l'espressione del voto provenga da un soggetto titolare del diritto di elettorato attivo con riferimento al tipo di consultazione e in quanto iscritto nel relativo elenco di elettori o nell'elenco aggiunto;

- accerta l'integrità e la chiusura della busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto;
- accerta inoltre che tale busta non rechi alcun segno di riconoscimento.

Nel caso in cui i riscontri di cui sopra siano tutti favorevoli, la busta contenente la scheda votata verrà inclusa nell'apposita urna sigillata per il successivo scrutinio.

Si sottolinea, comunque, che ai sensi dell'art. 19, comma 11, ultimo periodo, del D.P.R. n. 104/2003, non si procede ad annullare le schede se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

**V. – Casi di annullamento delle schede senza procedere alla successiva fase di scrutinio, ex art. 14, comma 3, lettera c), n. 4), della legge n. 459/2001.**

Le schede vengono annullate senza procedere allo scrutinio quando nella busta esterna:

- sono contenuti più tagliandi del certificato elettorale o più certificati elettorali;
- è contenuto il tagliando di un elettore che dal riscontro con l'elenco degli elettori o dell'elenco aggiunto risulta che abbia già votato;
- non contiene alcun tagliando o certificato elettorale: in tal caso manca la prova della legittimazione all'esercizio del voto;
- è contenuto un tagliando con numero non corrispondente a quello di alcun elettore assegnato al seggio;
- è contenuto un tagliando relativo ad un elettore che risulti appartenere ad un'altra ripartizione;
- la busta contenente le schede risulta aperta, lacerata o reca

segni di riconoscimento;

- sono contenute le schede – insieme al tagliando o al certificato elettorale – non incluse nell'apposita busta piccola.

Nei suddetti casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio di cui all'art. 14, comma 3, lett. c), n. 4), della legge n. 459/2001 e all'art. 19, comma 11, del D.P.R. n. 104/2003, il presidente provvederà ad aprire la busta contenente le schede esclusivamente per **verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, il numero delle schede ivi contenute, che devono comunque rimanere chiuse**, prendendone nota nel verbale ed assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna delle schede stesse (art. 19, comma 12, del D.P.R. n. 104/2003).

**Appena esplicitata tale operazione, il presidente richiude la busta stessa, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla.**

**Si richiama l'attenzione del presidente del seggio sulla particolare importanza dei suddetti adempimenti, al fine di garantire il principio della segretezza del voto.**

Inoltre, nei citati casi di annullamento senza scrutinio il presidente è tenuto a separare, accantonandoli, i tagliandi dei certificati elettorali dalle buste contenenti le schede annullate, dando atto nel verbale del numero complessivo dei tagliandi stessi.

Analogamente farà risultare dal verbale il numero dei tagliandi relativi alle schede valide, indicando il numero complessivo nonché quello dei maschi e delle femmine.

Per quanto riguarda le schede annullate senza procedere allo scrutinio, si sottolinea che, al fine di garantire la segretezza del voto, non potrà procedersi immediatamente a spuntare la posizione dell'elettore dal relativo elenco di elettori, come previsto dal precedente punto IV; infatti, ai sensi dell'art. 19, comma 12, del D.P.R. n. 104/2003, solo dopo la conclusione di questa fase di operazioni preliminari allo scrutinio uno dei membri dell'ufficio dovrà procedere, congiuntamente per tutti i relativi elettori, ad apporre la propria firma sull'elenco unico degli elettori in corrispondenza del numero di tagliando cui si riferisce la scheda annullata; subito dopo i suddetti tagliandi dovranno essere confusi con quelli relativi alle schede valide

## **29. – Termine per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio.**

Le operazioni preliminari allo scrutinio devono essere completate

entro le ore 23 della domenica, ora di inizio dello scrutinio contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale (ar. 14, comma 1, della legge n. 459/2001 e art. 19, comma 8, del D.P.R. n. 104/2003).

### **30. – Ripartizione dei compiti tra i componenti del seggio per le operazioni di scrutinio.**

Completate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il presidente definisce i compiti che ciascun componente del seggio dovrà svolgere nella fase di spoglio delle schede, avuto riguardo alle disposizioni dettate in proposito dall'art. 14 della legge n. 459/2001<sup>3</sup>, in base al quale:

**- il vicepresidente:**

estrae successivamente dall'urna ciascuna busta contenente la scheda o le schede votate;

apre la busta e imprime sul retro della scheda il bollo nell'apposito spazio;

**- il presidente:**

enuncia a voce alta la votazione (Senato o Camera) per la quale il voto è stato espresso;

consegna la scheda al segretario;

**- il segretario:**

enuncia ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza espressi; prende nota nella tabella di scrutinio dei voti riportati da ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione (Senato e Camera) e per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario;

procede a verbalizzare tutte le attività svolte.

---

3 - L'art. 1, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 24/2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/2008, ha modificato l'art. 14, comma 3, lett. d), n. 2), della legge n. 459/2001. In conseguenza della modifica, il presidente non deve più apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda. Le tabelle B e D allegate alla legge n. 459/2001 sono quindi sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 24/2008.

Stante la molteplicità e la complessità delle attività assegnate al segretario, il presidente attribuisce ai due scrutatori il compito di coadiuvare il segretario nelle attività allo stesso demandate dalla legge.

È da tener presente che qualora al seggio siano assegnate schede provenienti da più Consolati o Stati di accreditamento secondario, le operazioni di spoglio delle schede (oltreché distintamente per Senato e Camera) devono essere effettuate separatamente per ciascun Consolato o Stato, procedendo alla redazione di distinti verbali per ciascun Consolato o Stato, **dando la precedenza allo spoglio delle schede appartenenti al Consolato o Stato avente maggior numero di elettori** (art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 104/2003).

Si ricorda nuovamente che, a norma dell'art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361/1957, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'ufficio di sezione; la disposizione dev'essere coordinata opportunamente con quelle della legge n. 459/2001 relative allo scrutinio contenute nell'art. 14.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio delle schede, è necessaria la presenza: del presidente; del vicepresidente e del segretario.

Peraltro, al fine di assicurare la piena funzionalità del seggio è necessario che anche gli altri componenti del seggio, aventi il compito di coadiuvare in particolare il segretario, siano sempre presenti in tale fase.

In particolare il segretario ed uno scrutatore devono prendere nota contemporaneamente, ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio (modello n. 109/EP per il Senato e n. 108/EP per la Camera) dei voti validi attribuiti a ciascuna lista e dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato nonché del numero delle schede bianche e delle schede nulle.

A tal proposito si sottolinea che qualora nello stesso seggio si sia proceduto allo scrutinio di più Consolati o Stati di accreditamento secondario, andranno compilate più tabelle di scrutinio (modello 109/EP per il Senato e 108/EP per la Camera) tanti quanti sono i Consolati o gli Stati di accreditamento secondario attribuiti alla medesima sezione.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione nonché gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 23.

## CAPITOLO IX

### TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

#### **31. – Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.**

Come già detto, le operazioni di scrutinio dell'ufficio di sezione debbono aver inizio alle ore 23 della domenica, contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi sul territorio nazionale (art. 14, comma 1, della legge n. 459/2001 e art. 19, comma 8, del D.P.R. n. 104/2003) e debbono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate **entro e non oltre le ore 14 del lunedì**, giorno successivo a quello della votazione (art. 73, primo comma, del testo unico n. 361/1957).

#### **32. – Sospensione delle operazioni di scrutinio eventualmente non completate entro le ore 14 del lunedì.**

Se per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possono essere compiute **entro il predetto termine delle ore 14 del lunedì**, il presidente deve sospenderle (art. 73, secondo comma, del testo unico n. 361/1957) ed applicare le disposizioni qui di seguito descritte.

Al fine di permettere all'ufficio centrale o all'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero di completare le operazioni di scrutinio eventualmente non compiute dalle sezioni, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

In tal caso, il presidente dell'ufficio di sezione deve procedere alla chiusura dell'urna o delle urne contenenti le schede non spogliate, nonché delle scatole nelle quali sono state riposte le schede spogliate. Sulle urne e sulle scatole, oltre alla indicazione della ripartizione, dello Stato, del Consolato o Stato di accreditamento secondario di provenienza delle schede, deve essere apposto il numero che contraddistingue la sezione, nonché sulle urne deve essere apposta la scritta: "Schede non spogliate".

Il presidente, quindi, raccoglie in un plico tutti gli altri documenti

relativi alle operazioni sospese.

Al plico sono apposte le indicazioni già prescritte per le urne e per le scatole nonché il bollo della sezione, le firme del presidente, quelle di almeno due scrutatori, il sigillo e le firme dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo richiedano.

Il presidente, prima di chiudere il verbale, attesta nel medesimo i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare del verbale, con le urne, le scatole ed il plico anzidetto, sarà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, eventualmente per il tramite del Comune competente, all'ufficio centrale o all'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero (art. 73 del testo unico n. 361/1957 ed art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

## CAPITOLO X

### OPERAZIONI DI SCRUTINIO

#### **33. – Ordine di scrutinio.**

Si ribadisce che nel caso di assegnazione a una stessa sezione di schede provenienti da più consolati o Stati di accreditamento secondario, si darà precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare o Stato di accreditamento secondario avente maggior numero di elettori (art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 104/2003), procedendo alla redazione di distinti verbali per ciascun ufficio consolare o Stato, come indicato nel paragrafo 14.

#### **34. – Inizio dello scrutinio.**

Il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà agitare, senza aprirle, le urne contenenti le buste affinché le stesse possano mescolarsi.

Dopo di che il presidente collocherà nuovamente le urne sul tavolo, le aprirà e procederà alle operazioni di spoglio a partire dalle ore 23.

#### **35. – Spoglio e registrazione dei voti.**

I. – Per il procedimento di spoglio si osservano le norme dell'art. 14 della legge n. 459/2001 e, in quanto non diversamente stabilito da tale articolo, quelle di cui all'art. 68 del testo unico n. 361/1957.

II. – Il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste recanti la/e scheda/e votata/e; aperta la busta, imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio.

Il presidente, ricevuta la scheda<sup>4</sup> enuncia ad alta voce il tipo di vo-

---

4 - L'art. 1, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 24/2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/2008, ha modificato l'art. 14, comma 3, lett. d), n. 2), della legge n. 459/2001. In conseguenza della modifica, il presidente non deve più apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda. Le tabelle B e D allegate alla legge n. 459/2001 sono quindi sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 24/2008.



tazione cui si riferisce la scheda (Senato o Camera), la lista per la quale è espresso il voto, e le preferenze riportate da ciascun candidato, e consegna quindi la scheda al segretario.

Il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato in una delle copie delle tabelle di scrutinio, distintamente per ciascuna votazione; pone quindi le schede votate entro scatole separate per Senato e Camera.

Uno scrutatore, a sua volta, prende nota dei voti di preferenza espressi nell'altra copia delle tabelle di scrutinio.

Come già precisato nel paragrafo 30, il presidente attribuisce ai due scrutatori il compito di coadiuvare il segretario nelle attività allo stesso demandate dalla legge.

III. – Quando una scheda non contenga alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso, a cura del presidente, il timbro della sezione.

È vietato estrarre dall'urna una busta se la scheda contenuta in quella precedentemente estratta non sia stata posta nell'apposita scatola, dopo spogliato il voto.

**Si richiama la particolare attenzione del presidente del seggio sull'art. 68, comma 6, del testo unico n. 361/1957, a norma del quale le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.**

IV. – Per agevolare i compiti del seggio nella verbalizzazione dei risultati delle operazioni di spoglio, nel verbale è stato riportato un gruppo di paragrafi che riflette l'ordine di dette operazioni.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 104/2003, qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio dello scrutinio, riceva dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero altri plichi con le schede (validi per lo scrutinio perché pervenuti prima delle ore 23 del giorno stesso presso gli scali aeroportuali di Roma), egli deve necessariamente procedere alla conclusione dello scrutinio delle schede già inserite nell'urna o nelle urne e, solo successivamente, darà inizio, per i suddetti plichi, alle operazioni preliminari allo scrutinio e, poi, allo scrutinio stesso. Di quanto sopra viene data menzione dettagliata nel verbale del seggio, facendo constare gli orari di arrivo dei plichi e di inizio delle conseguenti operazioni preliminari e di scrutinio.

### **36. – Casi di nullità. – Schede bianche.**

Per quanto concerne la valutazione dei voti, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 69 del testo unico n. 361/1957, il quale stabilisce che la validità del voto contenuto nella scheda dev'essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.<sup>5</sup>

I casi di nullità derivano dall'art. 70 del testo unico n. 361/1957.

La scheda è nulla, pertanto, sia che contenga sia che non contenga l'espressione del voto, nelle seguenti ipotesi:

a) quando presenti scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;

b) quando non sia quella prescritta dall'art. 14 del D.P.R. n. 104/2003.

La scheda è nulla, inoltre, quando contenga una o più espressioni

---

5 - Si riportano talune decisioni del Consiglio di Stato emesse in materia di elezioni amministrative, i cui principi possono essere tenuti presenti anche per quanto concerne la validità o l'invalidità delle schede e dei voti per le elezioni politiche. È valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, 2 aprile 1954, n. 305; Id., 22 maggio 1954, n. 359; Id., 26 ottobre 1987, n. 660; Id., 1 luglio 1988, n. 157). In base al c.d. principio del favor voti, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal Legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione (non conformi al modello legislativo), esso non sia riconoscibile (non riscontrabilità del voto: Sez. V, 12 aprile 2001, n. 2291). Mere anomalie del tratto o indicazioni di incerta identificazione della volontà suscettibili di spiegazioni diverse, ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione, non sono suscettibili di invalidare il voto (Sez. V, 10 luglio 2000, n. 3861). I segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, gli errori e le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore (Sez. V, 25 febbraio 1997, n. 199).

di voto che non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta dall'elettore; si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato un segno su due liste.

La scheda è nulla infine quando il voto sia stato espresso non con penna di colore nero o blu (art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 104/2003).

**Si evidenzia che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore; sono, quindi, esclusi segni tipografici o di altro genere.**

Si considerano **bianche** le schede che siano regolari per ogni altro verso, ma che non portino alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura.

Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel corrispondente paragrafo del verbale.

Le schede nulle e le schede bianche debbono essere registrate separatamente nelle tabelle di scrutinio della sezione, negli appositi prospetti.

Le schede nulle e le schede bianche debbono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse:

- nella busta n. 5/C EP per essere allegate al verbale n. 105/EP per il Senato;
- nella busta n. 7/C EP per essere allegate al verbale n. 103/EP per la Camera.

### **37. – Voti contestati.**

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, per quanto concerne il voto in essa contenuto.

Anche con riguardo a tali voti, tenuto conto del principio sancito dall'art. 69 del testo unico n. 361/1957, secondo il quale la validità dei voti dev'essere ammessa ogniqualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione del fatto che le cause di nullità sono ben delimitate dal successivo art. 70, si ritiene che le contestazioni debbono ridursi a pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma, n. 2), del testo unico n. 361/1957): è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di ridimensionare ogni eventuale tentativo, da

parte di chiunque, di sollevare incidenti o contestazioni senza fondato motivo per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non è per lui vincolante.

Nel verbale devono essere riportate anche le decisioni del presidente in ordine ai voti contestati. Per ciascuna lista deve essere indicato il numero dei voti contestati raggruppati in relazione ai motivi della contestazione.

I voti contestati, a seconda della decisione assunta, devono essere inseriti nei due appositi prospetti (“assegnati” e “non assegnati”).

Le decisioni del presidente hanno carattere provvisorio.

Le schede relative ai voti di lista provvisoriamente assegnati sono vidimate dal presidente e da due scrutatori e sono inserite:

- nella busta n. 5/A EP per il Senato;
- nella busta n. 7/A EP per la Camera.

Le schede relative ai voti di lista provvisoriamente non assegnati, anch'esse vidimate dal presidente e da due scrutatori, sono inserite:

- nella busta 5/B EP per il Senato;
- nella busta 7/B EP per la Camera.

I voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi (art. 25 della legge n. 459/2001 e art. 76, primo comma, n. 2), del testo unico n. 361/1957).

### **38. – Voti di preferenza.**

Il voto si esprime tracciando, con penna di colore nero o blu, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene

Per la Camera ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati<sup>6</sup> e un voto di preferenza per le altre.

Con i D.P.R. in data 21 luglio 2022 è stato assegnato il numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato e per l'elezione della Camera, oltreché alle regioni e circoscrizioni del territorio nazionale, anche alle rispettive ripartizioni della circoscrizione Estero.

Si riporta di seguito il numero dei seggi assegnati alle ripartizioni della circoscrizione Estero con riferimento all'elezione del Senato e all'elezione della Camera.

### **SENATO:**

<u>Europa:</u>	seggi spettanti 1
<u>America Meridionale:</u>	seggi spettanti 1
<u>America Settentrionale e Centrale:</u>	seggi spettanti 1
<u>Africa, Asia, Oceania e Antartide:</u>	seggi spettanti 1

### **CAMERA**

<u>Europa:</u>	seggi spettanti 3
<u>America Meridionale:</u>	seggi spettanti 2
<u>America Settentrionale e Centrale:</u>	seggi spettanti 2
<u>Africa, Asia, Oceania e Antartide:</u>	seggi spettanti 1

---

6 - L'art. 2, comma 2, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 ha sostituito il secondo comma dell'art. 57 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, prevede che «*Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero*». Pertanto, poiché a seguito di tale modifica normativa in ciascuna delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero viene eletto un solo senatore, per il Senato non è più possibile esprimere due voti di preferenza.

Pertanto:

**PER L'ELEZIONE DEL SENATO L'ELETTORE PUÒ ESPRI-  
MERE UN SOLO VOTO DI PREFERENZA IN TUTTE LE RIPARTI-  
ZIONI.**

**PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA L'ELETTORE PUÒ ESPRI-  
MERE DUE VOTI DI PREFERENZA NELLE RIPARTIZIONI EU-  
ROPA, AMERICA MERIDIONALE, AMERICA SETTENTRIONALE E  
CENTRALE E UN SOLO VOTO DI PREFERENZA NELLA RIPARTI-  
ZIONE AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.**

La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Il voto di preferenza non può essere espresso con numeri. Esso deve essere espresso scrivendo, sull'apposita riga posta accanto al contrassegno votato, il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato anche quale voto alla medesima lista (a meno che l'elettore non abbia tracciato altro segno in altro spazio della scheda rendendo non univoca la volontà di voto). Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti, oltretutto ai preferiti stessi (ovviamente nel limite consentito dal numero di seggi assegnati a quella ripartizione, come sopra indicati). Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto è attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime (art. 11, comma 3, della legge n.

459/2001 e art. 15 del D.P.R. n. 104/2003).

**SI RICORDI COMUNQUE CHE, DURANTE LO SCRUTINIO, L'ATTRIBUZIONE DI VOTO VALIDO DI PREFERENZA COMPORTA, IN OGNI CASO, NELLA STESSA SCHEDA L'ATTRIBUZIONE DI VOTO VALIDO PER LA LISTA D'APPARTENENZA DEL CANDIDATO (O DEI CANDIDATI) CUI È ATTRIBUITO IL VOTO DI PREFERENZA STESSO.**

### **38 bis. – Voti di preferenza dichiarati nulli.**

I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati nell'art. 11 della legge n. 459/2011 e nell'art. 15 del D.P.R. n. 104/2003.

Occorre distinguere bene la nullità del voto di lista dalla nullità del voto di preferenza. In particolare si richiama la norma in base alla quale la nullità del voto di lista, ovvero della scheda, determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda. Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista. La distinzione tra validità della scheda di votazione e validità dei voti di preferenza è peraltro confermata con ogni evidenza dall'eventualità che sia stata ritenuta valida la scheda agli effetti del voto di lista, mentre i voti di preferenza siano stati dichiarati nulli perché contenuti in schede nelle quali:

- a) il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;
- b) il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- c) il voto di preferenza è stato espresso in eccedenza rispetto al numero stabilito per la ripartizione; resta ferma in questo caso la validità dei primi voti di preferenza;
- d) il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;
- e) il voto di preferenza è stato espresso con numeri.

**Pare opportuno precisare che, dovendo gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il cognome o il nome e cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applica-**

**zione al principio sancito dall'art. 69 del testo unico n. 361/1957 (in forza del rinvio alle disposizioni dello stesso testo unico contenuto nell'art. 25 della legge n. 459/2001), in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.**

Le schede relative ai voti di preferenza dichiarati nulli devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse:

- nella busta n. 5/C EP per essere allegate al verbale n. 105/EP per il Senato;
- nella busta n. 7/C EP per essere allegate al verbale n. 103/EP per la Camera.

### **39. – Voti di preferenza contestati.**

Durante lo scrutinio possono insorgere contestazioni, oltre che sui voti di lista, anche in ordine ai voti di preferenza. Sull'assegnazione o meno dei voti di preferenza contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma, n. 2), del testo unico n. 361/1957).

Anche le decisioni del presidente in ordine ai voti di preferenza contestati devono essere riportate nel verbale. I voti di preferenza contestati devono essere raggruppati per liste e per candidati indicando per ciascuno di questi il numero dei voti di preferenza contestati per uno stesso motivo, che deve essere dettagliatamente indicato nel verbale.

I voti di preferenza contestati, a seconda della decisione assunta, devono essere inseriti nei due appositi prospetti ("assegnati" e "non assegnati").

Le decisioni del presidente hanno carattere provvisorio.

Le schede relative ai voti di preferenza provvisoriamente assegnati sono vidimate dal presidente e da due scrutatori e sono inserite:

- nella busta n. 5/A EP per il Senato;
- nella busta n. 7/A EP per la Camera.

Le schede relative ai voti di preferenza provvisoriamente non as-



segnati, anch'esse vidimate dal presidente e da due scrutatori, sono inserite:

- nella busta n. 5/B EP per il Senato;
- nella busta n. 7/B EP per la Camera.

I voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi (art. 25 della legge n. 459/2001 e art. 76, primo comma, n. 2), del testo unico n. 361/1957).

#### **40. – Operazioni di controllo dello spoglio.**

Ultimato lo scrutinio, cioè dopo che nell'urna non sia più rimasta alcuna busta da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Poi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché nulle o contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, nonché le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle concernenti voti validi corrisponda a quello che risulta dalle tabelle di scrutinio.

Tali operazioni dovranno ripetersi per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario, nonché per il Senato e per la Camera.

#### **41. – Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti.**

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate più quelle annullate senza procedere allo scrutinio sia eguale al numero dei votanti già accertato; in caso di mancata rispondenza egli ne indica i motivi nel verbale.

#### **42. – Risultato dello scrutinio. – Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.**

I. – Ultimate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dell'ufficio di sezione, per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario:

- a) dichiara il risultato dello scrutinio della sezione, dandone detta-

gliata, pubblica lettura nella sala dell'ufficio di sezione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. n. 104/2003 e dell'art. 75, primo comma, del testo unico n. 361/1957.

b) ne fa espressa attestazione e certificazione nei verbali (modello n. 105/EP per il Senato e modello n. 103/EP per la Camera) ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 104/2003 e dell'art. 75, primo comma, del testo unico n. 361/1957.

#### **43. – Rispondenza numerica delle schede spogliate, del numero dei votanti e del numero dei voti attribuiti a ciascuna lista.**

I. – In relazione a quanto disposto dall'art. 68, comma 7, primo periodo, del testo unico n. 361/1957, il presidente, terminato lo scrutinio, conta tutte le schede spogliate e accerta personalmente la corrispondenza numerica delle schede scrutinate con la sommatoria di:

- a) il numero dei voti validi assegnati;
- b) il numero delle schede bianche;
- c) il numero delle schede nulle (scrutinate);
- d) il numero delle schede contenenti voti contestati e temporaneamente non assegnati.

Del compimento e del risultato delle suddette operazioni, deve farsi menzione nel verbale (art. 68, ultimo comma, del testo unico n. 361/1957).

II. – Sia con riferimento al Senato sia, distintamente, con riferimento alla Camera, accerta e dichiara nei rispettivi verbali il numero complessivo dei votanti che è costituito dal totale di cui sopra relativo alle schede scrutinate più il totale delle schede annullate senza procedere allo scrutinio per la rispettiva elezione.

Analoga operazione sarà ripetuta, nel relativo verbale (modelli n. 105/.../EP e n. 103/.../EP rispettivamente per il Senato e per la Camera), per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario.

#### **44. – Invio dell'estratto del verbale delle operazioni della sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio.**

Dopo aver certificato nel verbale il risultato dello scrutinio (ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 104/2003), il presidente compila gli estratti dei verbali della sezione per la parte che riguarda il risultato

della votazione e dello scrutinio (modello n. 106/EP per il Senato e modello n. 104/EP per la Camera), li inserisce entrambi immediatamente nella busta n. 9/EP da consegnare al sindaco del Comune per il successivo inoltro alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo

#### **45. – Formazione e spedizione del plico contenente l’elenco degli elettori assegnati alla sezione.**

Si rammenta che l’art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 104/2003 prevede che il plico sigillato contenente l’elenco degli elettori della sezione venga inviato dal seggio al tribunale del capoluogo di provincia solo successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

Pertanto, ultimate le operazioni di cui al precedente paragrafo, il presidente procede alla formazione del plico contenente l’elenco degli elettori assegnati alla sezione (busta n. 1/EP con riferimento sia al Senato sia alla Camera) (“Elenco degli elettori”). Nella busta devono essere inseriti:

- a) l’elenco degli elettori del Consolato o dei consolati o Stati di accreditamento secondario assegnati alla sezione;
- b) l’elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto per attestazione del Console.

#### **Gli elenchi predetti devono essere stati vidimati in ciascun foglio dal presidente e da almeno due scrutatori.**

Sul plico appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione (art. 67, primo comma, n. 2), del testo unico n. 361/1957).

Il plico viene sigillato e consegnato contemporaneamente a quello contenente le schede annullate (busta n. 2/EP sia per il Senato sia per la Camera) al tribunale del capoluogo di provincia, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136/1976), per il tramite del Comune.

#### **46. – Formazione e spedizione del plico contenente le schede annullate senza procedere allo scrutinio ed i tagliandi dei certificati elettorali.**

I. – L'art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 104/2003 prevede che anche il plico sigillato contenente i tagliandi dei certificati elettorali venga inviato dal seggio al tribunale del capoluogo di provincia solo successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

Il presidente raccoglie in un unico plico (busta n. 2/EP) le schede annullate senza procedere allo scrutinio, relative sia all'elezione del Senato sia all'elezione della Camera, nonché il plico con i tagliandi dei certificati elettorali (busta n. 3/EP).

Il predetto plico (busta n. 2/EP) viene consegnato unitamente al plico contenente l'elenco degli elettori (busta n. 1/EP) per il tramite del Comune al tribunale del capoluogo di provincia, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136/1976).

Sul plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione (art. 67, primo comma, del testo unico n. 361/1957).

II. – Le operazioni previste nel paragrafo 43 (formazione e spedizione del plico contenente le buste annullate senza procedere allo scrutinio e i tagliandi dei certificati elettorali) devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Del compimento di ciascuna di esse dev'essere fatta menzione nel verbale (art. 67, ultimo comma, del testo unico n. 361/1957).

#### **47. – Eventuali proteste e reclami (art. 66 del testo unico n. 361/1957).**

Nel corso delle operazioni del seggio potrebbero essere presentati eventuali proteste e reclami, anche orali.

Come già evidenziato al paragrafo 6 del capitolo 2, il presidente, dopo aver acquisito in merito il parere degli scrutatori, si pronuncerà su tali proteste e reclami in via provvisoria, facendo constare nel verbale ogni circostanza che dovesse verificarsi e la relativa decisione.

Analogamente dovrà essere fatta menzione nel verbale di eventuali difficoltà e incidenti durante le operazioni elettorali.

Le carte relative ai reclami e alle proteste debbono essere firmate

dal presidente e da almeno due scrutatori e saranno inserite:

- nella busta n. 5/EP per il Senato;
- nella busta n. 7/EP per la Camera.

**48. – Chiusura del verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione.  
– Formazione dei plichi contenenti i verbali e gli atti dello scrutinio.**

Terminate le operazioni relative allo scrutinio di cui ai paragrafi precedenti, il presidente chiude i verbali e forma i plichi per inviare agli uffici competenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio.

Pertanto:

1) chiude tutte le schede valide, appositamente suddivise in pacchetti per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario, e una copia delle rispettive tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella busta n. 4/EP per il Senato e nella busta n. 6/EP per la Camera.

Sulla busta viene indicato lo Stato, i consolati, il numero della sezione e sono apposti il bollo della sezione e le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che ne facciano richiesta.

Oltre alle schede valide ed alla copia della tabella di scrutinio nelle buste n. 4/EP e n. 6/EP viene incluso un estratto del verbale relativo alla formazione di detto plico (modello n.107/EP).

Il plico verrà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del Comune competente il quale provvederà al successivo inoltro al tribunale del capoluogo di provincia (art. 7, ultimo comma, della legge n. 136/1976);

2) include, distintamente per ciascun Consolato:

a) nelle buste n. 5/A/EP e n. 7/A/EP, rispettivamente per il Senato e per la Camera, le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;

b) nelle buste n. 5/B/EP e n. 7/B/EP, rispettivamente per il Senato e per la Camera, le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;

c) include nelle buste:

- n. 5/C/EP, per quanto attiene al Senato, le schede nulle e le

schede bianche;

- n. 7/C/EP, per quanto attiene alla Camera, le schede nulle e le schede bianche;

3) riunisce le anzidette buste:

- n. 5/A/EP, n. 5/B/EP e n. 5/C/EP nella busta n. 5/EP (Senato) con una copia delle tabelle di scrutinio (**frontespizio stampato in rosso**) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione;

- n. 7/A/EP, n. 7/B/EP e 7/C/EP nella busta n. 7/EP (Camera) con una copia delle tabelle di scrutinio (**frontespizio stampato in rosso**) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione.

Se si sono scrutinate schede di più consolati o Stati di accreditamento secondario, le schede relative a ciascuno di essi dovranno essere suddivise mediante appositi pacchetti o fascette, utilizzando le buste o il rotolo di carta gommata contenuti nel pacco di cancelleria.

Per quanto riguarda il Senato:

La busta n. 5/EP, confezionata nel modo descritto nel n. 3 del presente paragrafo, è destinata a contenere un esemplare del verbale e degli atti ad esso allegati.

Per quanto riguarda la Camera:

La busta n. 7/EP, confezionata nel modo descritto nel n. 3 del presente paragrafo, è destinata a contenere un esemplare del verbale e degli atti ad esso allegati.

Le buste n. 7/EP (“Verbale dell’ufficio di sezione ed atti ad esso allegati”) e n. 5/EP (“Verbale dell’ufficio di sezione ed atti ad esso allegati”), rispettivamente riferite al Senato e alla Camera, sigillate col bollo dell’ufficio e firmate dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che ne hanno fatto richiesta, dovranno essere recapitate, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al presidente dell’ufficio centrale o dell’ufficio decentrato per la circoscrizione Estero.

Gli altri esemplari dei verbali n. 105/EP per quanto riguarda il Senato, e n. 103/EP, per quanto riguarda la Camera, vengono unitamente inseriti nella busta n. 8/EP, che verrà depositata, appena sciolta l’adunanza dell’ufficio di sezione, nella segreteria del Comune competente.

## CAPITOLO XI RICONSEGNA DEL MATERIALE

### **49. – Persone incaricate di ritirare il materiale.**

Completate le operazioni di scrutinio per tutti i consolati o Stati di accreditamento secondario, il presidente dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

### **50. – Confezione del plico con il materiale da restituire.**

Nell'apposita busta n. 10/EP saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, il contenitore del bollo della sezione (togliendo da esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione (modello n. 107/EP).

Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del Comune.





PARTE TERZA

**DISPOSIZIONI PENALI**



## CAPITOLO XII SANZIONI PENALI

### **51. – Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici di sezione.**

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà opportuno che i presidenti delle sezioni – all’atto della costituzione dell’ufficio di sezione, nell’esortazione che rivolgeranno ai componenti del seggio affinché svolgano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità – facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali alle quali possono andare incontro i componenti dell’ufficio di sezione per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del testo unico n. 361/1957 sui quali verrà richiamata l’attenzione dei membri dei seggi sono i seguenti: art. 94; art. 100; art. 101; art. 102; art. 103; art. 104; art. 108.

### **52. – Sanzioni penali previste per coloro che turbino comunque le operazioni di scrutinio della sezione.**

Sanzioni penali sono stabilite inoltre dagli artt. 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del testo unico n. 361/1957 a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio della sezione.

### **53. – Chi può promuovere l’azione penale.**

È compito precipuo del presidente dell’ufficio di sezione rilevare i casi di infrazione alla legge sottoposti a sanzioni penali.

Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall’art. 44 del testo unico n. 361/1957, può anche disporre l’espulsione o l’arresto dei membri dell’ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 40 del testo unico n. 361/1957) (paragrafo 3), ha l’obbligo di inoltrare rapporto per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel citato testo unico n. 361/1957, della quale venga comunque a co-

noscenza (art. 331 del codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'ufficio di sezione, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che riscontrino durante le operazioni di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti delle liste dei candidati presso i seggi, dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria oppure sollecitando il presidente o il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni.

Infine, qualunque elettore che si trovi presente nella sala delle operazioni elettorali e rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione potrà procedere alla relativa denuncia.

**RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE  
PER LE ELEZIONI POLITICHE  
CIRCOSCRIZIONE ESTERO**



**PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO  
DEI VOTANTI E PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
<b>BUSTA n. 1/EP ESTERO</b>	1) Elenco degli elettori residenti o temporaneamente all'estero assegnati alla sezione per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario 2) Elenco aggiunto degli elettori residenti all'estero ammessi al voto con attestazione del Consolato	Tribunale per il tramite del Comune
<b>BUSTA n. 2/EP ESTERO</b>	Schede annullate nel corso delle operazioni preliminari allo scrutinio	Tribunale per il tramite del Comune
<b>BUSTA n. 3/EP ESTERO</b>	Tagliandi dei certificati elettorali	Tribunale per il tramite del Comune
<b>BUSTA n. 4/EP ESTERO</b>	1) Schede valide per l'elezione del Senato della Repubblica 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero per l'elezione del Senato della Repubblica (modello n. 109/EP) 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del plico (modello n. 107/EP)	Tribunale per il tramite del Comune
<b>BUSTA n. 5/EP ESTERO</b>	1) Verbale delle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica - primo esemplare (modello n. 105/EP ed eventuale modello n. 105/.../EP) 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso per l'elezione del Senato della Repubblica (modello n. 109/EP) 3) Carte relative a reclami e proteste in ordine alle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica 4) Altri atti allegati al verbale delle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica, ad es.: • atti di designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione del Senato 5) Buste n. 5/A, 5/B e 5/C	Ufficio Centrale/decentrato per la Circostrizione Estero, presso la Corte d'appello

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
<b>BUSTA n. 5/A/EP ESTERO</b>	Schede con voti contestati e provvisoriamente <u>assegnati</u> per l'elezione del Senato della Repubblica e carte relative	Ufficio Centrale/decentrato per la Circoscrizione Esteri, presso la Corte d'appello
<b>BUSTA n. 5/B/EP ESTERO</b>	Schede con voti contestati e provvisoriamente <u>NON assegnati</u> per l'elezione del Senato della Repubblica e carte relative	Ufficio Centrale/decentrato per la Circoscrizione Esteri, presso la Corte d'appello
<b>BUSTA n. 5/C/EP ESTERO</b>	Schede per l'elezione del Senato della Repubblica <ul style="list-style-type: none"> <li>• nulle</li> <li>• bianche</li> <li>• con voti di preferenza dichiarati nulli</li> </ul>	Ufficio Centrale/decentrato per la Circoscrizione Esteri, presso la Corte d'appello
<b>BUSTA n. 6/EP ESTERO</b>	1) Schede valide per l'elezione della Camera dei deputati 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero per l'elezione della Camera dei deputati (modello n. 108/EP) 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del plico (modello n. 107/EP)	Tribunale per il tramite del Comune
<b>BUSTA n. 7/EP ESTERO</b>	1) Verbale delle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati - primo esemplare (modello n. 103/EP ed eventuali modelli n. 103/.../EP) 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso per l'elezione della Camera dei deputati (modello n. 108/EP) 3) Carte relative a reclami e proteste in ordine alle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati 4) Altri atti allegati al verbale delle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• estratto del verbale di nomina degli scrutatori</li> <li>• atti di designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione della Camera dei deputati</li> </ul> 5) Buste n. 7/A, 7/B e 7/C	Ufficio Centrale/decentrato per la Circoscrizione Esteri, presso la Corte d'appello



N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
<b>BUSTA n. 7/A/EP ESTERO</b>	Schede con voti contestati e provvisoriamente <u>assegnati</u> per l'elezione della Camera dei deputati e carte relative	Ufficio Centrale/decentrato per la Circoscrizione Estero, presso la Corte d'appello
<b>BUSTA n. 7/B/EP ESTERO</b>	Schede con voti contestati e provvisoriamente <u>NON assegnati</u> per l'elezione della Camera dei deputati e carte relative	Ufficio Centrale/decentrato per la Circoscrizione Estero, presso la Corte d'appello
<b>BUSTA n.7/C/EP ESTERO</b>	Schede per l'elezione della Camera dei deputati <ul style="list-style-type: none"> <li>• nulle</li> <li>• bianche</li> <li>• con voti di preferenza dichiarati nulli</li> </ul> 2) Buste non contenenti schede di voto	Ufficio Centrale/decentrato per la Circoscrizione Estero, presso la Corte d'appello
<b>BUSTA n. 8/EP ESTERO</b>	1) Verbale delle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica - secondo esemplare (modello n. 105/EP ed eventuali modelli 105/.../EP) 2) Verbale delle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati - secondo esemplare (modello n. 103/EP ed eventuali modelli 103/.../EP)	Segreteria del Comune
<b>BUSTA n. 9/EP ESTERO</b>	1) Estratto del verbale delle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica con i risultati della votazione e dello scrutinio (modello n. 106/EP ed eventuali modelli 106/.../EP) 2) Estratto del verbale delle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati con i risultati della votazione e dello scrutinio (modello n. 104/EP ed eventuali modelli 104/.../EP)	Prefettura per il tramite del Comune

**PLICHI DA CONFEZIONARE A CONCLUSIONE  
DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO ELETTORALE**

<b>N.ro Busta</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Destinatario</b>
<b>BUSTA n. 10/EP ESTERO</b>	1) Timbro della sezione 2) Atti, stampati e oggetti di cancelleria avanzati a conclusione delle operazioni del seggio elettorale	Segreteria del Comune, per la successiva restituzione alla Prefettura del materiale elettorale di proprietà dello Stato

**DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
RELATIVE ALLE OPERAZIONI  
DEGLI UFFICI DI SEZIONE**



**COSTITUZIONE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



## **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*(Pubblicata nel supplemento ordinario alla  
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947)*

### **IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta  
del 22 dicembre 1947  
ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;  
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

### **PROMULGA**

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

*(Omissis)*

#### **Art. 48**

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

*(Omissis)*

#### **Art. 56**

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della ele-

zione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

#### Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.



**I**  
**NORME PER L'ESERCIZIO**  
**DEL DIRITTO DI VOTO**  
**DEI CITTADINI ITALIANI**  
**RESIDENTI ALL'ESTERO**

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459.

**Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.**

LEGGE 27 maggio 2002, n. 104.

**Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2 aprile 2003, n. 104.

**Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.**

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 28 gennaio 2022

**Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2021**

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 28 luglio 2022

**Suddivisione degli Stati e territori afferenti alla ripartizione Europa della circoscrizione Estero tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze**

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459<sup>1</sup>

**Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.**

**Art. 1.**

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

**Art. 2.**

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori ripediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

**Art. 3**

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari»

---

1 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale 5 gennaio 2002, n. 4.

si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

#### Art.4

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

#### Art. 4-bis

1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni lo-

cali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno.

#### Art. 5

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

#### Art. 6

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

## Art. 7

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.

1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuato dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpellato.

1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d).

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.

### Art. 8

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;

b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;

c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

*(Omissis)*



### Art. 11

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

### Art. 12

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile

e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

*7-bis.* L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

### Art. 13

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascuno degli uffici decentrati è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e dei singoli uffici decentrati.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

## Art. 14

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale

la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

## Art. 15

01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.

1. Concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza ri-

portati dal candidato nella ripartizione;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

#### Art. 16

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.

#### Art. 17

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'im-

parzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

#### Art. 18

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

#### Art. 19

[1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari

esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia]<sup>2</sup>

#### Art. 20

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4-bis, non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Gli elettori residenti negli Stati di cui al comma 1-bis, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio (38).

*(Omissis)*

---

2 - Articolo abrogato dall'art. 2, comma 37, lettera e), della legge 6 maggio 2015, n. 52.



### Art. 22

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

### Art. 23

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «di un comune della Repubblica», sono inserite le seguenti: «o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;

c) ...<sup>3</sup>.

d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «elettorali dei comuni medesimi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non-

---

3 - Aggiunge un periodo, dopo il primo, al terzo comma dell'art. 8, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

ché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

#### Art. 24

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

#### Art. 25

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

#### Art. 26

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

#### Art. 27

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 27 maggio 2002, n. 104<sup>1</sup>

**Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla L. 27 ottobre 1988, n. 470.**

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. ...<sup>2</sup>.

2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.

3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reinscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.

4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

5. ...<sup>3</sup>.

---

1 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2002, n. 127.

2 - Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3 - Sostituisce il comma 2 dell'art. 8, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

6. ...<sup>4</sup>.

7. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.

Art 2.

*(Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei)*

1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di € 14.424.641,19 per l'anno 2002.

Art. 3.

*(Acquisizione di servizi informatici)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di € 1.766.282,59 per l'anno 2002.

---

4 - Sostituisce l'art. 14 della 27 ottobre 1988, n. 470.

Art. 4.  
(*Oneri*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16.190.924 euro per l'anno finanziario 2002, si provvede per detto anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104<sup>1</sup>

**Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana il seguente regolamento:

---

1 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 13 maggio 2003, n. 109.

**Art. 1.**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
  - b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
  - c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
  - d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
  - e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;
  - f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
  - g) [«intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge];<sup>2</sup>
  - h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
  - i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

---

2 - Lettera abrogata dall'art. 2, comma 38, della legge 6 maggio 2015, n. 52.



Art. 2.

*(Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza)*

1. L'ufficio consolare invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero, iscritto negli schedari consolari, il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonché la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.

2. La comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione e sulle modalità di voto per corrispondenza previste dalla legge.

3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.

Art. 3.

*(Informazione periodica)*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.

Art. 4.

*(Opzione)*

1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:

- a) è redatta su carta libera;
- b) riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza dell'elettore;
- c) riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;
- d) riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;

e) è datata e firmata dall'elettore;

f) è consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero è spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.

2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.

3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.

4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui è redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.

5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

6. L'opzione può essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

#### Art. 5.

##### *(Elenco aggiornato)*

1. Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati al fine della predisposizione dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge.

3. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i comuni.

4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.

5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine è fissato in trenta giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.

7. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti pre-

visti dalla legge.

#### Art. 6.

##### *(Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. È istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5.

2. Il Comitato è composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza del Dipartimento per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e del Dipartimento per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che è nominato all'inizio di ogni legislatura.

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:

a) l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, risolvendo eventuali problematiche o criticità;

b) la tenuta ed il puntuale aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5;

c) la corretta e tempestiva trattazione nonché lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani resi-

denti all'estero, nonché all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;

d) la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni.

5. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

### Art. 7. (*Ripartizioni*)

1. [Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente]<sup>3</sup>

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni è effettuata, sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

---

3 - Comma abrogato dall'art. 7, comma 6, lett. a), del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84; cfr. art. 7, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 41/2022.

## Art. 8.

*(Svolgimento della campagna elettorale)*

1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si atten- gono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio re- gionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma.

4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ri- partizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Mi- nistro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigi- lanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comu- nicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiu- sura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informa- zione destinati all'estero, al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'in- formazione.

6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione con- cluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elet-

tori di cittadinanza italiana.

7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parità.

9. L'autorità consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.

#### Art. 9.

##### *(Intese in forma semplificata)*

[1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati che garantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, il Ministro degli affari esteri comunica tale elenco al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno entro il decimo giorno

successivo alla indizione delle votazioni.

4. Il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare informa, salvo i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia].<sup>4</sup>

#### Art. 10.

##### *(Deposito del contrassegno)*

1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

2. Nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.

#### Art. 11.

##### *(Attività di autenticazione e certificazione dell'ufficio consolare)*

1. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

2. L'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improroga-

---

4 - Articolo abrogato dall'art. 2, comma 38, della legge 6 maggio 2015, n. 52.



bile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.

Art. 12.

*(Ammissione delle liste)*

1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione.

2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione. L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, possibilmente in via informatica.

3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.

Art. 13.

*(Rappresentanti di lista)*

1. I rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di

designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio.

3. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, alle operazioni presso l'ufficio centrale per la circoscrizione estero e presso i seggi ivi costituiti possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, scelti tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, provvede, entro il termine previsto dal comma 2, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte dei promotori del referendum o, rispettivamente, da parte del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento.

#### Art. 14.

#### *(Stampa e invio del materiale elettorale)*

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformità delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli articoli 11, comma 2 e 12, comma 1 della legge, nonché, in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento.

2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale.

3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori.

4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore.

5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge.

6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.

#### Art. 15.

#### *(Espressione del voto)*

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.

2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

4. In caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.

6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

7. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.

8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati che presentino omonimia con altri

candidati di altra lista, il voto è attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.

9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.

#### Art. 16.

##### *(Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità)*

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro iscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.

4. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

#### Art. 17.

##### *(Ammissione al voto dei cittadini omissi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto)*

1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omissi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici conso-

lari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalità previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, vengono immediatamente segnalati, mediante comunicazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 1, tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto.

3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.

#### Art. 18.

*(Invio dei plichi contenenti le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero)*

1. La valigia diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della legge è accompagnata. A tale valigia è allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di provenienza, nonché il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le buste contenenti schede provenienti da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati.

2. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 7 della legge, nonché delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono

registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalità dell'incenerimento.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri interessati, attiva ogni possibile intervento al fine di assicurare che, in casi di emergenza, i plichi contenenti le buste pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

4. All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previa intese,

della collaborazione degli Uffici territoriali del Governo e dei comuni. Della presa in carico è redatto verbale ove viene registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1, il numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione, lo Stato, l'ufficio consolare di provenienza, il giorno e l'ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale.

5. I plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 della legge, per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione.

#### Art. 19.

##### *(Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.

2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica all'ufficio centrale per la circoscrizione estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato

per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con apposito provvedimento da depositarsi, per la visione degli interessati, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procederà allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente più di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria, al Ministero dell'interno, agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni.

3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime città la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente. Ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compito relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento.

4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e agli uffici decentrati l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.

5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispose per ciascun seggio costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformità all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente predispose

l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione.

6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve da parte del competente comune il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto

del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonché gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale o dell'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento; copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente; copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione; i plichi con le buste contenenti le schede, nonché una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti le schede consegnate al seggio.

7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale o dell'ufficio decentrato distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi.

8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge.

9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali.



10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente più vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresì le schede non accompagnate nella busta esterna né dal tagliando né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente le schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono rimanere chiuse, di esse va presa nota nel verbale assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compite le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.

Art. 20.  
(Operazioni di scrutinio)

1. In caso di più urne assegnate al seggio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, primo periodo, il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio dando la precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare avente maggior numero di elettori.

2. Qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio del seggio stesso, riceva plichi presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale, procede alla conclusione dello scrutinio delle schede già inserite nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, dà inizio alle operazioni preliminari previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti: i nominativi dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni; il numero dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero; il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate e contestate e non assegnate; i risultati elettorali o referendari; il numero dei votanti; gli atti relativi allo scrutinio; le eventuali proteste e reclami presentati nonché le modalità di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista o, in occasione di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.

4. Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonché per ciascun ufficio consolare o Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta personalmente la corrispondenza numerica: delle cifre segnate nelle varie colonne del ver-

bale col numero dei votanti; dei voti validi; delle schede nulle; delle schede bianche; dei voti dichiarati nulli; delle schede annullate senza procedere allo scrutinio; delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruità dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.

5. Ai fini di cui al comma 2, i plichi sigillati contenenti l'elenco degli elettori della sezione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al tribunale di Roma successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

6. Con le medesime intese di cui all'articolo 18, comma 4 sono definite le modalità di trasporto delle schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio.

#### Art. 21.

##### *(Uffici provinciali per il referendum)*

1. Le funzioni attribuite agli Uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero di cui all'articolo 7 della legge.

#### Art. 22.

##### *(Agevolazioni di viaggio)*

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.

#### Art. 23.

##### *(Spedizione della cartolina avviso)*

1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione è spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non è spedita la cartolina avviso.

Art. 24.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DECRETO 28 gennaio 2022

**Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2021.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 della citata legge n. 459/2001, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2021;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti, al 31 dicembre 2021,

nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 3.189.905;  
America meridionale: 1.804.291;  
America settentrionale e centrale: 505.567;  
Africa, Asia, Oceania e Antartide: 306.305.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2022

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

*Il Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale*  
DI MAIO

**TABELLA STATI TERRITORI**  
**EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia)**

ALBANIA	ISOLE VERGINI BRITANNICHE	STATO CITTA' DEL VATICANO
ANDORRA	ISOLE WALLIS E FUTUNA	SVEZIA
ANGUILLA	JERSEY	SVIZZERA
ARUBA	KOSOVO	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI
AUSTRIA	LETTONIA	FRANCESI
BELGIO	LIECHTENSTEIN	TERRITORIO BRITANNICO
BERMUDA	LITUANIA	DELL'OCEANO INDIANO
BIELORUSSIA	LUSSEMBURGO	TURCHIA
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	MACEDONIA DEL NORD	UCRAINA
BOSNIA-ERZEGOVINA	MALTA	UNGHERIA
BULGARIA	MARTINICA	
CIPRO	MAYOTTE	
CROAZIA	MOLDOVA	
CURACAO	MONACO	
DANIMARCA	MONTENEGRO	
ESTONIA	MONTSERRAT	
FEDERAZIONE RUSSA	NORVEGIA	
FINLANDIA	NUOVA CALEDONIA	
FRANCIA	PAESI BASSI	
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH	POLINESIA FRANCESE	
AUSTRALI	POLONIA	
GERMANIA	PORTOGALLO	
GIBILTERRA	REGNO UNITO	
GRECIA	REPUBBLICA CECA	
GROENLANDIA	RIUNIONE	
GUADALUPA	ROMANIA	
GUERNSEY	SAINT BARTHELEMY	
GUYANA FRANCESE	SAINT MARTIN	
IRLANDA	SAINT PIERRE E MIQUELON	
ISLANDA	SAN MARINO	
ISOLA DI MAN	SANT'ELENA	
ISOLE CAYMAN	SERBIA	
ISOLE FAER OER	SINT MAARTEN	
ISOLE FALKLAND	SLOVACCHIA	
ISOLE PITCAIRN	SLOVENIA	
ISOLE TURKS E CAICOS	SPAGNA	

**TABELLA STATI TERRITORI  
AMERICHE**

<b>AMERICA MERIDIONALE</b>	<b>AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE</b>
ARGENTINA	ANTIGUA E BARBUDA
BOLIVIA	BAHAMAS
BRASILE	BARBADOS
CILE	BELIZE
COLOMBIA	CANADA
ECUADOR	COSTA RICA
GUYANA	CUBA
PARAGUAY	DOMINICA
PERU'	EL SALVADOR
SURINAME	GIAMAICA
TRINIDAD E TOBAGO	GRENADA
URUGUAY	GUATEMALA
VENEZUELA	HAITI
	HONDURAS
	MESSICO
	NICARAGUA
	PANAMA
	REPUBBLICA DOMINICANA
	SAINT KITTS E NEVIS
	SAINT LUCIA
	SAINT VINCENT E GRENADINE
	STATI UNITI D'AMERICA



## TABELLA STATI TERRITORI ASIA, AFRICA, OCEANIA E ANTARTIDE

AFGHANISTAN	GIBUTI
ALGERIA	GIORDANIA
ANGOLA	GUINEA
ARABIA SAUDITA	GUINEA BISSAU
ARMENIA	GUINEA EQUATORIALE
AUSTRALIA	INDIA
AZERBAIGIAN	INDONESIA
BAHREIN	IRAN
BANGLADESH	IRAQ
BENIN	ISOLE COOK
BHUTAN	ISOLE MARSHALL
BOTSWANA	ISOLE SALOMONE
BRUNEI	ISRAELE
BURKINA FASO	KAZAKHSTAN
BURUNDI	KENYA
CAMBOGIA	KIRGHIZISTAN
CAMERUN	KIRIBATI
CAPO VERDE	KUWAITLAOSLESOTHO LIBANO
CIAD	LIBERIA
COMORE	LIBIA
CONGO	MADAGASCAR
COREA	MALAWI
COSTA D'AVORIO	MALAYSIA
EGITTO	MALDIVE
EMIRATI ARABI UNITI	MALI
ERITREA	MAROCCO
ESWATINI	MAURITANIA
ETIOPIA	MAURITIUS
FIGI	MONGOLIA
FILIPPINE	MOZAMBICO
GABON	MYANMAR
GAMBIA	NAMIBIA
GEORGIA	NAURU
GERUSALEMME	NEPAL
GHANA	NIGER
GIAPPONE	NIGERIA

**segue TABELLA STATI TERRITORI  
ASIA, AFRICA, OCEANIA E ANTARTIDE**

NIUE	UGANDA
NUOVA ZELANDA	UZBEKISTAN
OMAN	VANUATU
PAKISTAN	VIETNAM
PALAU	YEMEN
PAPUA NUOVA GUINEA	ZAMBIA
QATAR	ZIMBABWE
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	
RUANDA	
SAMOA	
SAO TOME' E PRINCIPE	
SENEGAL	
SEYCHELLES	
SIERRA LEONE	
SINGAPORE	
SIRIA	
SOMALIA	
SRI LANKA	
STATI FEDERATI DI MICRONESIA	
SUD AFRICA	
SUDAN	
SUD SUDAN	
TAGIKISTAN	
TAIWAN	
TANZANIA	
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	
THAILANDIA	
TIMOR ORIENTALE	
TOGO	
TONGA	
TUNISIA	
TURKMENISTAN	
TUVALU	

DECRETO 28 luglio 2022

**Suddivisione degli Stati e territori afferenti alla ripartizione Europa della circoscrizione Estero tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna, Firenze.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e il

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1-quinquies, della predetta legge, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente, e che con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione, ed eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il quale prevede che in sede di prima applicazione la suddivisione di cui all'art. 7, comma 1-quinquies; secondo periodo, della legge n. 459 del 2001,

è disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 gennaio 2022, recante pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Suddivisione degli Stati e territori afferenti alla ripartizione  
Europa della circoscrizione Estero

1. Gli Stati e territori afferenti, nell'ambito della circoscrizione Estero, alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, ai fini del compimento delle operazioni di spoglio dei voti espressi per corrispondenza dagli elettori italiani all'estero, come segue:

a) Ufficio decentrato di Milano: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Spagna, Ucraina;

b) Ufficio decentrato di Bologna: Belgio, Bulgaria, Federazione Russa, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia;

c) Ufficio decentrato di Firenze: Austria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Stato della Città del Vaticano, Svezia, Ungheria, territori per le cui relazioni internazionali è responsabile uno dei Paesi indicati nella presente lettera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

*Il Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale*  
DI MAIO

*Il Ministro della giustizia*  
CARTABIA



## **II**

# **NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

(Applicabili in quanto richiamate dall'articolo 25 della legge  
27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto  
dei cittadini italiani residenti all'estero")

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361  
Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della  
Camera dei Deputati  
(stralcio)



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957,  
n. 361<sup>1</sup>

**Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493;  
Udito il parere del Consiglio di Stato;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

DECRETA:

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI – TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 159. – CARLOMAGNO.

---

1 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

### TITOLO III

## DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

*(Omissis)*

Art. 25

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°,  
e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 14)*

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

[La Cancelleria della Pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai Sindaci dei Comuni del mandamento, perché le consegnino ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio]<sup>2</sup>

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale

---

2 - Comma abrogato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

#### Art. 26

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°)*

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

*(Omissis)*

#### Art. 32

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22)*

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla

tabella D allegata al presente testo unico.

*(Omissis)*

Art. 35

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2° e 3°)*

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

*(Omissis)*

Art. 38

*(legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 20)*

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

*(Omissis)*

Art. 40

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°)*

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 19 comma 2°)*

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

#### TITOLO IV DELLA VOTAZIONE

##### Art. 43

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32)*

Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

##### Art. 44

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33)*

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il

libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

*(Omissis)*

## TITOLO V DELLO SCRUTINIO

### Art. 67

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma)*

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;
- 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se,

calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una terza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

#### Art. 68

*(Omissis)*

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. *Abrogato.*

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente even-



tuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale

Art. 69

*(Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 29)*

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Art. 70

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 30)*

Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.

*(Omissis)*

Art. 72

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 32)*

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate.

nate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

[Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale].<sup>3</sup>

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

#### Art. 73

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma)*

Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

---

3 - Comma abrogato dall'art. 6, comma 27, legge 21 dicembre 2005, n. 270, a decorrere dal 31 dicembre 2005.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

#### Art. 74

*(T.U. 5 febbraio 1948, 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5° e 53, primo comma)*

Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

#### Art. 75

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 33)*

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano

immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi o dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

[Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste, indicato nell'art. 67, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio, e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato].<sup>4</sup>

[Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma].<sup>4</sup>

[L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito, per quindici giorni, nella Segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto].<sup>4</sup>

---

4 - Comma abrogato dall'art. 3 D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI PENALI

### Art. 94

*(Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 42)*

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro (anziché da lire 10.000 a lire 50.000).

*(Omissis)*

### Art. 98

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71)*

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico esercizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli nell'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro (anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000).

*(Omissis)*

## Art. 100

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74)*

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro (anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000.)

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

## Art. 101

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75)*

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro (anziché lire 4.000.000), salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Art. 102

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76)*

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro (anziché lire 400.000).

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro (anziché lire 400.000).

Art. 103

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 43)*

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro (anziché lire 100.000).

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicati, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro (anziché lire 250.000).

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro (anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000).

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro (anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000).

## Art. 104

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78)*

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro (anziché lire 2.000.000). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro (anziché lire 4.000.000).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro (anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro (anziché da lire due milioni a lire quattro milioni).

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro (anziché lire 4.000.000).

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro (anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000).

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale (5) è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro (anziché lire 4.000.000).



Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali<sup>5</sup> è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro (anziché lire 4.000.000).

*(Omissis)*

Art. 108

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82)*

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 nel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'Ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro (anziché da lire 600.000 a lire 1.000.00). Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84)*

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

*(Omissis)*

Art. 112

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87)*

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105,

---

5 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 novembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

*(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88)*

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

[Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale].<sup>6</sup>

*(Omissis)*

TITOLO VIII  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 119

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei

---

6 - Comma abrogato dall'art. unico, legge 27 dicembre 1973, n. 933.

promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

*(Omissis)*

TABELLA D

### **BOLLO DELLA SEZIONE**



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

VISTO: *Il Ministro dell'interno*  
TAMBRONI



**III**  
**ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI**  
**DEGLI UFFICI DI SEZIONE**



Legge 13 marzo 1980, n. 70

**Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione<sup>1</sup>**

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 79 del 20 marzo 1980*

Art.1<sup>2</sup>

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

(Omissis)

---

1 - A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali".

2 - Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).

